

V A L L E V A R A I T A

COMUNE DI ROSSANA

REGOLAMENTO EDILIZIO

redatto da:

Prof. Arch. Mario F. ROGGERO

Dr. Arch. Giorgio ROVERO

DCC 39 1978

Decreto PGR 4324 16/5/1977




IL SINDACO

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

Visto: p. il Presidente della Giunta Regionale

16 Dott. Arch. Federico ESPOSITO



CAPITOLO I°

Art. 1

AMBITO CAMPO DI DISCIPLINA

Il presente Regolamento edilizio disciplina la edificazione in tutto il territorio del Comune ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 L. 17 agosto 1942 n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni e quanto prescritto dalla legge 28-1-1977 n° 10.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 L. 17 agosto 1942 n. 1150 ne fa parte integrante il Programma di Fabbricazione con le competenti cartografie elaborate in scala 1:10000, 1:2000, 1:1000 ed ogni altro allegato.

Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



[Handwritten signature]

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



I membri nominati dal Consiglio comunale in sostituzione di quelli cessati dall'ufficio durante il triennio, resteranno in carica solo sino al compimento del triennio in corso.

Funzionerà da segretario della Commissione il Segretario comunale o altro impiegato comunale di concetto designato dal Sindaco, senza diritto di voto.

La Commissione edilizia è chiamata ad esprimere il suo parere in linea di arte, di igiene e di interesse pubblico:

1. sull'interpretazione del presente Regolamento e delle prescrizioni di programma di fabbricazione in materia di progetti di nuove costruzioni, di ampliamenti, di restauri, riadattamenti, demolizioni e trasformazioni in genere di edifici e di recinzioni;

2. sulle proposte di piani di lottizzazione di aree fabbricabili in relazione anche alle caratteristiche dei tipi di costruzione previsti dal programma di fabbricazione;

3. sull'osservanza di determinati caratteri architettonici e sulla formazione di complessi edilizi di carattere unitario nei casi in cui ciò sia necessario per dare conveniente attuazione al programma di fabbricazione;

4. sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi tanto nel civico cimitero quanto in altre località aperte al pubblico o comunque visibili da spazi di uso pubblico;

5. sui progetti di vetrine, insegne, chioschi, scritte pubblicitarie, ecc.;

6. sui progetti di impianti e sui progetti di servizi di uso pubblico, in quanto interessino il suolo, il sottosuolo ed il soprasuolo pubblico.

Art. 4

INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Il Sindaco può, quando il caso lo richieda, far partecipare consultivamente alle riunioni della Commissione edilizia altri funzionari e liberi professionisti specialmente versati in materia da trattarsi nella Commissione stessa.

Art. 5

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA - ESPRESSIONE DEL PARERE -
VERBALE DELLE ADUNANZE.

La Commissione è convocata dal Sindaco ogni qualvolta lo ritenga



Copia Conforme all'originale

Torino li. 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



- 4 -

opportuno e almeno una volta al mese, quando vi sia offerta di discussione.

I membri devono essere convocati per iscritto almeno tre giorni prima.

Per la validità della adunanza è necessario l'intervento del Presidente e di almeno due membri aventi diritto al voto. A parità di voti prevale quello del Presidente.

I membri della Commissione non possono presenziare all'esame ed alla discussione di progetti ed iniziative in genere di cui siano autori o promotori od in cui siano comunque interessati, salvo che siano invitati per fornire chiarimenti (Legge Prov. e Com.).

La Commissione edilizia può delegare uno o più dei suoi membri ad effettuare indagini complementari, controlli, sopralluoghi con lo incarico di riferire poi con pareri scritti motivati nella riunione successiva, pareri da allegarsi al verbale della adunanza.

Il segretario della Commissione redige i verbali delle deliberazioni da sottoscrivere dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art. 6

ESAME PREVENTIVO DEGLI UFFICI

Tutti i progetti e gli elaborati per i quali è previsto l'esame da parte della Commissione edilizia dovranno essere preventivamente esaminati, con parere scritto (su richiesta del Sindaco) dal Tecnico comunale, dall'Ufficiale sanitario ed eventualmente dalla segreteria; per quanto riguarda la prevenzione incendi, quando ne sia il caso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Saranno sottoposti all'esame solo se risulteranno conformi alle disposizioni di legge e di regolamenti statali, alle disposizioni del presente regolamento ed alle prescrizioni del Programma di fabbricazione.

Variatione aggiunta all'art. 5 - 3° comma

In ogni caso, l'Ufficiale Sanitario dovrà rilasciare il proprio parere scritto su ciascuno degli argomenti posti all'ordine del giorno.



Copia Conforme all'originale

Torino li, 25 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

[Handwritten signature]

Sono sogge
1. costruz
na, ricostruzio
trasformazione
2. esecuzi
3. colorit
e di recinzioni
4. erezione
qualsiasi genere
5. collocaz
mostre e vetrine
ti che a qualsia
comunque visibil
6. esecuzio
fognatura pubbli
7. steccati
co o privato con
8. aperture
9. costruzio
10. piani di
Ogni variante ai
va autorizzazione
Ogni attività d
Le licenze d
comune partecipa ag
sto 1967 n. 765 s
a concessione da p
condo quanto stabi

Chiunque inte
ve costruzioni, am
ro procedere all'e
ve chiedere appo
ai regolamenti pro
nistica, n.1150 del
tognazioni approvate

e alla Legge n°



Visto:

P. il Presidente della Giunta Regionale
fto Dat. Arch. Federico ESPOSITO

OPERE EDILIZIE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

Sono soggette ad autorizzazione le seguenti opere edilizie:

1. costruzione, demolizione anche parziale, sia esterna sia interna, ricostruzione, ampliamento, sopraelevazione, riattamento, restauro, trasformazione e modifiche in genere di edifici e di recinzioni fisse;
2. esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno;
3. coloritura e decorazione delle facciate esterne di fabbricati e di recinzioni fisse;
4. erezione di monumenti cimiteriali, monumenti e costruzioni di qualsiasi genere su suolo pubblico o prospicienti il suolo pubblico;
5. collocazione di marciapiedi, insegne, scritte pubblicitarie, mostre e vetrine, tende, tabelle, cartelli, cartelloni, luci ed oggetti che a qualsiasi scopo vengano esposti all'esterno dei fabbricati e comunque visibili da spazi di uso pubblico;
6. esecuzione di qualunque lavoro riguardante l'allacciamento alla fognatura pubblica e all'acquedotto;
7. steccati, scavi e reinterri per modificazioni al suolo pubblico o privato con opere e costruzioni sotterranee;
8. aperture al pubblico transito di strade private;
9. costruzioni di ponti su strade di qualsiasi tipo;
10. piani di lottizzazione.

Ogni variante ai progetti approvati, in corso d'opera, dovrà avere nuova autorizzazione.

~~Ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e licenze di costruzione, di cui all'art. 10, 1° c. Legge 6 agosto 1967 n. 765 sono rilasciate dal Sindaco che ne è responsabile se a concessione da parte del Sindaco ai sensi della Legge n° 10 del 28 gennaio 1977 (art.1) e secondo quanto stabiliscono le vigenti leggi amministrative penali civili.~~

Art. 8



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

RICHIESTA DI LICENZA

concessione

Federico ESPOSITO

Chiunque intenda nell'ambito del territorio comunale eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita concessione al Sindaco, in conformità alle leggi ed ai regolamenti promulgati dallo Stato ed in particolare alla legge urbanistica, n.1150 del 17 agosto 1942, e alle successive modifiche ed integrazioni approvate con Legge 6.8.1967 n. 765, art. 10. Dovrà inoltre

e alla Legge n° 10 28-1-1977

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale

fk Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 6 -



presentare al Sindaco stesso il relativo progetto nei modi prescritti dall'art. 4 e dall'art. 5 del presente Regolamento.

Non occorre licenza, fermo restando l'obbligo di denuncia, prescritto dalle disposizioni di legge o di regolamento, per le opere di ordinaria manutenzione interna e per gli impianti tecnici per servizi accessori quali illuminazione, riscaldamento, ventilazione, ascensori ecc.

Art. 9

MODALITA' PER LA RICHIESTA DI LICENZA CONCESSIONE

La richiesta di ~~licenza~~ ^{concessione} per eseguire le opere di cui al precedente art. 7 deve essere presentata al Sindaco in competente bollo e deve contenere indicato il domicilio, la residenza, o il recapito nel Comune dei firmatari che qui di seguito si elencano:

1. la persona fisica o giuridica per cui conto la costruzione viene eseguita;
2. il proprietario del terreno, o il legale rappresentante del proprietario o dei condomini quando sia persona diversa dal committente;
3. il progettista;
4. il direttore dei lavori.

Allegati alla richiesta di ~~licenza~~ ^{concessione} e debitamente firmati devono essere i plichi del progetto.

I progettisti ed i direttori dei lavori debbono essere architetti, ingegneri, geometri o periti edili regolarmente iscritti agli albi professionali, abilitati ad esercitare la professione nella Repubblica, nei casi e limiti assegnati per legge alla loro attività professionale.

Fino a quando non sia comunicato dal Sindaco il nominativo dello esecutore dei lavori, incombe ai committenti ed al direttore dei lavori anche la responsabilità circa l'esecuzione.

Le eventuali sostituzioni del direttore e dell'esecutore dei lavori dovranno essere tempestivamente denunciate al Sindaco.

Copia Conforme all'originale

Torino li

27 MAG 1979

Art. 10

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

ELEMENTI A CORREDO DELLA RICHIESTA DI LICENZA CONCESSIONE

Alla richiesta di ~~licenza~~ ^{concessione} di costruzione dovranno essere allegati

1. estratto del P.d.F. riguardante la proprietà in scala 1:2000, comprendente una zona di almeno mt. 100 circostante la proprietà stessa, orientato;



2. estratto
 3. planimetrie interessate dei muri e fabbricati e relative planimetrie debitamente
 4. piante, scala 1:100 o sperimentalmente:
 a) piante quod si siano vani o loci sotterranei, deve occorrere, l'indicazione di fognatura ed acqua e piovane collocate
 b) sezioni quod ni da pavimento e altezza del colmo di qualunque acedificati gli eventuale fabbricato progettato l'edificio misurato
 c) prospetti, in genere, con le piane delle aree fabbricate esistenti essere ampliato a
 5. una relazione la firma del progettista di eventuali variazioni di tale progetto e la regolamentazione viste per l'assoluta provvigionamento La mancata segnalazione di proprietà comporta la concessione, qualora i vincoli stessi; del Fabbriato

Visto:

P. il Presidente della Giunta Regionale
ft Dott. Arch. Federico ESPOSITO



2. estratto di mappa;

3. planimetria quotata dell'area della proprietà in tutto o in parte interessata dal progetto, in scala 1:500 con le quote di altezza dei muri e fabbricati circostanti; con l'ubicazione degli spazi liberi e relativa utilizzazione e delle aree corrispondenti alle confrontanze debitamente quotate;

4. piante, sezioni e prospetti della costruzione in progetto in scala 1:100 o in scala 1:200 nel caso di edifici industriali e precisamente:

a) piante quotate con la specificazione della destinazione di qualsiasi vano o locale, di tutti i piani diversi tra di loro, dei piani sotterranei, delle coperture e delle eventuali soprastrutture e, dove occorre, l'indicazione di pozzi o serbatoi di acqua, latrine, opere di fognatura ed in genere il sistema di smaltimento delle acque luride e piovane con le dimensioni che si intendono adottare;


b) sezioni quotate con l'indicazione delle altezze dei singoli piani da pavimento a pavimento, delle altezze nette dei locali, dell'altezza del colmo, della sporgenza ed altezza del suolo dei balconi e di qualunque accessorio che interessi la viabilità. Vanno inoltre indicati gli eventuali dislivelli tra il piano di quota 0, per il fabbricato progettato, ed il piano stradale nonché l'altezza totale dell'edificio misurata in conformità al presente regolamento;

c) prospetti, sia su spazi pubblici sia su cortili o aree private in genere, con le quote delle altezze riferite ai piani stradali e ai piani delle aree interne. Ove la costruzione si affianchi ad altri fabbricati esistenti, il prospetto principale verso strada dovrà essere ampliato a tutta la prima campata dei fabbricati contigui;

5. una relazione sul progetto, su modulo a stampa, recante anche la firma del proprietario con l'indicazione obbligatoria degli estremi di eventuali atti di vincolo assoggettanti la proprietà o l'inesistenza di tali vincoli; tutti i computi aritmetici occorrenti per provare la regolamentarità del progetto stesso, nonché le modalità previste per l'assolvimento dei principali servizi del fabbricato (approvvigionamento di acqua potabile, smaltimento delle acque luride). La mancata segnalazione dell'esistenza di atti di vincolo sulla proprietà comporta la decadenza dell'autorizzazione eventualmente già concessa, qualora le opere progettate risultassero in contrasto con i vincoli stessi; **documento attestante la proprietà o la titolarità del terreno o del fabbricato sul quale si richiede la concessione.**

Copia Conforme all'originale
Torino il 27/11/1978


Dott. Arch. Federico ESPOSITO



Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale

fto Dott. Arch. Federico ESPOSITO



- 6. copia autentica delle eventuali convenzioni fra confinanti;
- 7. particolari costruttivi delle facciate, in scala 1:20, per lo sviluppo di almeno una campata dell'edificio, con le sezioni relative e l'indicazione dei particolari decorativi, dei materiali impiegati, dei colori delle varie parti della costruzione; se richieste dal sindaco;

8. una o più fotografie della località e degli edifici eventualmente esistenti anche a fianco della proprietà interessata se richieste dal sindaco.

I disegni devono essere a semplice linea.

Qualora l'edificio progettato rivesta particolare importanza o richieda, per la chiara valutazione degli elementi che lo costituiscono, documentazione più ampia, l'Amministrazione comunale potrà richiedere, in aggiunta ai documenti sopraelencati, disegni in scala maggiore o plastico o prospettiva dell'edificio costruendo e di quelli contigui, nonché tutti quei dati che si ritenessero necessari od opportuni per un adeguato giudizio sulla nuova opera.

Nel caso di opere di scarsa importanza in edifici esistenti, e riconosciute tali dal Comune, la richiesta di ~~licenza~~ ^{concessione} potrà essere presentata con semplice disegno redatto nell'interno della domanda stessa e firmata solo dal proprietario.

Ove, in seguito, l'Amministrazione comunale lo ritenga opportuno e lo richieda, la documentazione dovrà essere completata, caso per caso, nel modo indicato nei commi precedenti del presente articolo.

Tutta la documentazione deve essere presentata in triplice copia.

I disegni devono essere muniti, ove occorra, del nullaosta del Comando VV.FF. avente giurisdizione sul territorio del Comune.

Per i teatri, cinematografi, luoghi di pubblico ritrovo, stabilimenti industriali, deve essere preventivamente documentata, se obbligatoria, la avvenuta approvazione del progetto da parte delle Autorità competenti.

Per i progetti di opere che interessano immobili di particolare pregio artistico o storico, o che dovessero sorgere in zone di particolare valore ambientale o paesaggistico, anche non vincolati ai sensi delle leggi vigenti, il Sindaco, sentita la Commissione Igienico Sanitaria, deve richiedere il preventivo parere della Sezione per la Tutela Paesistica ed Ambientale della Regione Piemonte. In tal caso il progetto deve essere presentato in cinque copie. Qualora la documenta-

Copia Conforme all'originale
Torino li, 23 MAG 1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



zione presenta
Analogamente pe
vincolo idrogeo
osta dell'Ispe

Per ciascun
ne di un solo pr
sostituzione di
ratteristiche di
cumentazione, ac
da precedente fi
la domanda stessa

Entro i sess
da e della relati
ficiale sanitario
scritta all'inter
li osservazioni e

Qualora la do
menti necessari pe
la data di present
sto caso, il termi
correrà dal giorno
tamento dell'incar

Se gli inviti
effettuare modifica
dovessero rimanere
tende ritirata dal

Avvenuta l'app
ni degli atti di vi
tro i 30 giorni suc
co con allegato uno
mato dal Sindaco e n
disegni da conservar
dalla visita per l'ab
funzionari municipal

Nell'eventualità

Visto:

P. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



zione presentata non sia completa, la pratica non può essere accolta. Analogamente per i progetti di opere che ricadono in zone soggette a vincolo idrogeologico, gli stessi dovranno essere muniti del nulla-osta dell'Ispettorato Provinciale delle Foreste.

Art. 11

ESAME DEI PROGETTI - COMUNICAZIONE DELL'ESITO

Per ciascuna opera oggetto di richiesta è ammessa la presentazione di un solo progetto, sia pure eventualmente con più soluzioni; la sostituzione di un progetto con un altro di natura ed estensione o caratteristiche diverse, implica la presentazione di una nuova intera documentazione, accompagnata da una dichiarazione di rinuncia alla domanda precedente firmata dal proprietario e dal progettista firmatari della domanda stessa.

Entro i sessanta giorni successivi alla presentazione della domanda e della relativa documentazione, il Sindaco, previo parere dell'Ufficiale sanitario, sentita la Commissione edilizia, darà comunicazione scritta all'interessato dell'esito della domanda stessa con le eventuali osservazioni e condizioni.

Qualora la documentazione presentata non contenesse tutti gli elementi necessari per l'esame, il Sindaco potrà, entro trenta giorni dalla data di presentazione, invitare il richiedente a completarla; in questo caso, il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, decorrerà dal giorno nel quale il richiedente avrà provveduto al completamento dell'incarto.

Se gli inviti a completare una documentazione insufficiente o ad effettuare modificazioni richieste al progetto, o a stipulare vincoli dovessero rimanere senza effetto per oltre sei mesi, la domanda si intende ritirata dal presentatore e la pratica relativa viene archiviata.

Avvenuta l'approvazione del progetto ed effettuate le stipulazioni degli atti di vincolo eventualmente occorrenti, viene rilasciato entro i 30 giorni successivi il permesso di esecuzione firmato dal Sindaco con allegato uno degli esemplari dei disegni di progetto, pure firmato dal Sindaco e munito del bollo civico; permesso di esecuzione e disegni da conservarsi sul luogo stesso dei lavori, dall'inizio di essi alla visita per l'abitabilità o per l'occupazione, per essere esibiti ai funzionari municipali a loro semplice richiesta.

Nell'eventualità di mancata approvazione del progetto, viene data



Copia Conforme all'originale

Torino li

23 MAR 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



al richiedente comunicazione scritta dei motivi del diniego entro gli stessi termini già citati.

L'approvazione del progetto può essere negata:

1. quando essa non soddisfi alle norme del P.d.F. e dei piani di lottizzazione, piani di sistemazione e piani edilizi in vigore e del presente Regolamento o di altri regolamenti o leggi in vigore;
2. quando esso non ottenga il benestare degli uffici statali eventualmente competente in merito;
3. quando esso per ragioni estetiche, architettoniche, planimetriche, volumetriche, non sia ritenuto dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia, consono agli interessi e al decoro edilizio.

Indipendentemente dal progetto, può infine essere negata l'autorizzazione all'esecuzione quando:

- a) non sia assicurato di diritto e di fatto l'accesso diretto a strade aperte a pubblico transito;
- b) non siano rispettate le condizioni poste dalla Legge 6 agosto 1967 n. 765 per la concessione della licenza.

Art. 12

EFFETTI DELLA LICENZA concessione

PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE

L'approvazione dei progetti e l'autorizzazione ad eseguirli si intendono in ogni caso concesse sotto riserva dei diritti dei terzi ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia, restando comunque esclusa ogni possibilità di deroga alle norme stesse.

L'autorizzazione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile al quale è intestata; in caso di trapasso dello immobile gli eredi, cessionario aventi causa, debbono chiedere che sia a loro intestata, pena la nullità. Il Sindaco accoglierà la domanda sempreché non siano intervenute nuove cause che lo impediscano e salvo quanto è prescritto nell'art. 13 del presente Regolamento.

~~Ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, la concessione della licenza è comunque in ogni caso subordinata alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza.~~

Il Sindaco deve far sospendere le opere arbitrariamente intraprese
* La concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione (art. 3 Legge 10 del 28-1-1977)

Copia Conforme all'originale
Torino li, 23 MAG 1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



quelle non conf
non regolamenta
me e di dar cor
32 della Legge
delle sanzioni p
sive modifiche e
Ai fini del
rà esercitata ne

VALIDITÀ

L'autorizza
iniziate entro un
i lavori siano r
Le opere non
nuova richiesta e
Quando sia r
cessa, il Sindaco
tazione.

Ai sensi del
nuto rilascio del
mediante affissio
la specificazione
zione deve essere
per l'impugnativa.
Sempre ai sen
sione presso gli u
vi atti di progett
lizia, in quanto i
menti o con le pre
di lottizzazione.

* Il termine per l'
mine di ultimazio
le, non può essere
mento motivato so
siano sopravvenut
riodò più lungo p
vamente in consid
particolarè carat
opere pubbliche i
ziari-quando i la
sionario deve pre
ne: in tal caso la
(Art. 4 - 4° e 5°

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 11 -



quelle non conformi al progetto approvato o, per qualsiasi ragione, non regolamentari, con facoltà di ordinare la riforma di queste ultime e di dar corso agli altri provvedimenti del caso a norma dell'art. 32 della Legge 17.8.1942 n.1150, senza pregiudizio dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 della Legge 6 agosto 1967, n.765. e success. **sive modifiche e integrazioni.**
Ai fini dell'applicazione del presente articolo la vigilanza sarà esercitata nei modi indicati nell'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 13

Concessioni

VALIDITA' DELLA LICENZA - PROROGHE - PUBBLICAZIONE

L'autorizzazione s'intende decaduta quando le opere non siano iniziate entro un anno dalla data dell'autorizzazione stessa o quando i lavori siano rimasti sospesi per oltre un anno.

Le opere non potranno essere intraprese o riprese se non previa nuova richiesta e nuova licenza di costruzione.

Quando sia richiesta la sola rinnovazione di una licenza già concessa, il Sindaco può dispensare il richiedente da una nuova documentazione.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 agosto 1967 n.765, dell'avvenuto rilascio della licenza edilizia viene data notizia al pubblico mediante affissione nell'albo pretorio, per 15 giorni consecutivi con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa.

Sempre ai sensi del suddetto articolo, chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della licenza edilizia e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia, in quanto in contrasto con le disposizioni di legge dei regolamenti o con le prescrizioni del programma di fabbricazione e dei piani di lottizzazione.

* **Il termine per l'inizio lavori non può essere superiore ad un anno; il termine di ultimazione entro il quale l'opera deve essere abitabile od agibile, non può essere superiore a 3 anni e può essere prorogato, con provvedimento motivato solo per fatti estranei alla volontà del concessionario, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive: ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari - quando i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata. (Art.4 - 4° e 5° comma della legge 10, 28.1.1977).**

*

Copia Conforme all'originale
Torino li 27 MAR 1978
Dott. Arch. Federico ESPOSITO





CAPITOLO IV°

Art. 4

STECCATI

Quando si eseguano opere edilizie in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, il proprietario dovrà chiudere il luogo destinato all'opera lungo i lati prospicienti gli spazi stessi con uno steccato, salvo:

- che si tratti di opere di pochissima entità o da eseguirsi nei piani superiori di un fabbricato, nei quali casi il proprietario potrà, a giudizio dell'Amministrazione comunale, essere autorizzato a porre convenienti segnali che servano di manifesto avviso ai passanti;
- quando, in caso di soverchi intralcio al pubblico transito, l'Amministrazione comunale non possa permettere che venga ingombra con lo steccato alcuna parte del suolo pubblico, nella qual contingenza il costruttore dovrà provvedere altrimenti, a seconda delle migliori norme dell'arte.

Quando non sia permessa, o non sia necessaria, la costruzione dello steccato, il primo ponte di servizio sul pubblico passaggio dovrà essere costruito ad una altezza tale che il punto più basso della sua armatura disti dal suolo non meno di m. 4,00 e dovrà avere il piano eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.

In ogni caso dovranno essere sempre adottati provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica.

Gli steccati dovranno essere di aspetto decoroso e alti almeno m. 2,00.

Per la costruzione di steccati, potendo essa interessare cavi e condutture aeree o sotterranee, la denuncia dovrà essere corredata anche dalla prova di aver dato avviso agli enti esercenti le condutture e i cavi suddetti e di averne ottenuto il benestare.

Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica, il proprietario o chi per esso, dovrà ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale. Se il recinto venisse a racchiudere manufatti che interessano servizi pubblici, si dovranno adottare disposizioni per il pronto e libero accesso degli agenti addetti a tale servizio.

Ove sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito dall'autorizzazione, il proprietario o chi lo rappresenta o agisce per conto di esso, dovrà presentare, almeno quindici giorni prima della

Copia Conforme all'originale

Torino li 23 MAR 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



scadenza, do
 teriore occu
 Le port
 l'interno e
 Gli ang
 dovranno ess
 gnale a luce
 edificante, c
 In ogni
 evitare ogni
 Contro g
 spinte, sia d
 comunque comp
 Il Comun
 guardo alle es
 graticci e del
 pubblico, per
 mento.

a) I ponti
 letti, le andat
 sere messi in o
 venire qualsiasi
 teriali.

b) Le impal
 mancorrente e ba
 la impalcatura.
 ti dove possa es

c) Ogni imp
 essere munita di
 colo di riparo a

d) Le travi
 devono essere ser

e) Quando il
 prima impalcatura
 ad un'altezza min

f) Le scale

scadenza, domanda di rinnovo indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione ed ottenere nuova autorizzazione.

Le porte che si praticano negli steccati dovranno aprirsi verso l'interno e tenersi chiuse durante la sospensione dei lavori.

Gli angoli sporgenti degli steccati e di altro genere di riparo, dovranno essere imbiancati per tutta la loro altezza e muniti di un segnale a luce rossa che deve rimanere acceso per cura e a spese dello edificante, dal tramonto al levar del sole.

In ogni caso dovrà essere assicurata la possibilità di transito ed evitare ogni ristagno d'acqua.

Contro gli steccati non devono appoggiarsi materiali né crearsi spinte, sia dall'interno sia dall'esterno del cantiere, che possano comunque compromettere la stabilità.

Il Comune avrà facoltà, senza corrispondere compenso, ma con riguardo alle esigenze delle costruzioni, di usare delle recinzioni, dei graticci e delle superfici di ogni genere visibili da area aperta al pubblico, per affissioni e pubblicità disciplinate da apposito regolamento.

Art. 15

STRUTTURE PROVVISORIE

a) I ponti di servizio con antenne, quelli a sospensione, i cavalletti, le andatoie, le scale di servizio e le incastellature devono essere messi in opera con le migliori regole di arte ed in guisa da prevenire qualsiasi sinistro agli operai ed ai passanti e la caduta dei materiali.

b) Le impalcature dei ponti e delle andatoie devono essere munite di mancorrente e barriera solida, fissata all'altezza di m. 1,00 circa dalla impalcatura. Tali difese vanno collocate anche in tutte quelle parti dove possa esservi pericolo.

c) Ogni impalcatura, ad eccezione dei ponti a sospensione, deve essere munita di sottoponte a distanza non maggiore di m. 2,50 e di zoccolo di riparo aderente al tavolo, di altezza non minore di m. 0,20.

d) Le travi dei ponti a sbalzo e quelle maestre dei ponti interni devono essere sempre munite di scotte.

e) Quando il cantiere dei lavori non sia recinto da steccati, la prima impalcatura verso il pubblico passaggio non può essere disposta ad un'altezza minore in alcun punto di m. 4,00 dal suolo.

f) Le scale e andatoie che occorressero per ascendere ai ponti dal



Copia Conforme all'originale

Torino il

23 MAR 1979

Dot. Arch. Federico ESPOSITO



la via nei luoghi non chiusi da steccati, vanno collocate nel luogo meno incomodo al pubblico transito, a giudizio dell'Autorità municipale e devono al loro piede essere munite di barriera o di tratto di steccato con porta chiudibile a chiave onde impedire l'ascesa sulle impalcature quando non si lavora.

g) Le pulegge, le corde e tutti gli altri arnesi ed utensili usati nei lavori devono avere la necessaria solidità ed essere in buono stato.

h) Per i collegamenti dei legnami debbonsi impiegare fasciature di ferro inchiodate od altro sistema equipollente, escluse le funi di canapa o di altra fibra. In modo analogo debbono pure essere assicurati i gattelli, per cui per collegamento ai travi ai quali aderiscono non può essere usata la semplice chiodatura.

i) Le tavole delle impalcature devono essere dello spessore di almeno cm. 3-5, debitamente assicurate ai sottostanti travi.

l) Tutte le condutture elettriche di cantiere, sia per l'illuminazione, sia per forza motrice, debbono essere eseguite e mantenute con modalità e cure tali da garantire da tutti i pericoli inerenti. Le norme di esecuzione da osservarsi sono, in ogni caso, quelle emanate dalla CEI-UNEL.

m) Tutte le predette impalcature di servizio, i ponteggi e i mezzi di opera in genere debbono in ogni caso soddisfare alle norme in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, prescritte dal D.P.R. n. 547 in data 27/4/1955 integrato dal decreto n. 164 del 7.1.1956 e alle altre norme vigenti in materia.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione comunale potrà dettare le prescrizioni ed adottare i provvedimenti che riterrà necessari, non esclusa la sospensione dei lavori.

Art. 16

DIVIETO DI USO DI SPAZI ED ACQUE PUBBLICHE

a) E' vietato deporre materiale sul suolo pubblico senza autorizzazione del Sindaco. Questa sarà accordata solo nel caso di assoluta necessità, con quelle norme e cautele che, in ogni singolo caso, verranno stabilite, osservando le disposizioni dell'art. 14 precedente, nonché le norme per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

b) E' vietato del pari impiegare nei cantieri edili l'acqua delle fontanelle pubbliche o defluente nei fossi e canali pubblici, come pure di deviarne o impedirne in qualsiasi modo il corso.



Copia Conforme all'originale
Torino li 27 MAR 1979
Dot. Arch. Federico ESPOSITO

Compiuti
re completamen
racchiusa dal

Le opere
tario secondo
te a cura dell
per il quale v
dalla liquidaz
sata entro 15

INTE

Fermo res
nel caso in cu
stretto ad inte
re necessarie a
re eventuali de
Le sospens
devono essere co
lavori stessi.

Trascorso
che questa dipen
Sindaco di far d
autorizzata. In
ficio a termini
ciale approvato
n. 2248, allegat

CAUTELE DA SEGUIR

Nelle opere
li voluminosi e p
re qualsiasi dann
te danneggiament
E' vietato t
nienti da demoliz

Art. 17

OBBLIGO DI RIPRISTINO DEL SUOLO PUBBLICO

Compiuti i lavori, il proprietario dell'edificio dovrà riconsegnare completamente sgombra, a tutte sue cure e spese, l'area pubblica racchiusa dall'assito o comunque occupata per la costruzione.

Le opere di ripristino del suolo stradale non eseguite dal proprietario secondo le direttive dell'Amministrazione comunale saranno eseguite a cura dell'Amministrazione comunale stessa a spese del proprietario per il quale venne fatta la manomissione. Detta spesa, quale risulterà dalla liquidazione dell'Ufficio tecnico municipale, dovrà essere rimborsata entro 15 giorni dall'avviso per il pagamento.

Art. 18

INTERRUZIONE DEI LAVORI ED OBBLIGHI RELATIVI

Fermo restando il disposto dell'art. 13 del presente Regolamento, nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interrompere l'esecuzione, egli dovrà fare eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite ed a togliere eventuali deturpazioni.

Le sospensioni dei lavori che si protraggono per più di 120 giorni devono essere comunicate per scritto al Comune: così pure le riprese dei lavori stessi.

Trascorso un mese dall'interruzione delle opere e, salvo il caso che questa dipenda da provate cause di forza maggiore, sarà facoltà del Sindaco di far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente autorizzata. In caso di inadempienza, il Sindaco potrà provvedere d'ufficio a termini degli artt. 153 del T.U. della Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4.2.1915 n. 148 e 76 della Legge 20.3.1865 n. 2248, allegato f).

Art. 19

CAUTELE DA SEGUIRE NELLE OPERE DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE

Nelle opere di demolizione e specialmente nello stacco dei materiali voluminosi e pesanti, dovranno usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a cose e persone, scotimenti del terreno e conseguente danneggiamento e molestia ai fabbricati vicini.

E' vietato tenere accumulati, in qualsiasi luogo, materiali provenienti da demolizioni, quando possa esservi pericolo di incendio ed è



Copia Conforme all'originale
Torino li 27 MAR 1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

vietato accumulare materiali pesanti nei piani superiori di un edificio.

E' vietato altresì, calare materiali di demolizione verso la via pubblica; quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali stessi dovranno venire calati entro contenitori o per appositi condotti o altro mezzo che dia garanzia di sicurezza.

Dovranno, infine, adottarsi tutte quelle speciali cautele che l'Amministrazione comunale potrà ordinare caso per caso nonché gli accorgimenti atti ad evitare polverio.

Art. 20

PROVEDIMENTI PER EDIFICI PERICOLANTI

Quando un fabbricato, un muro, o parte di esso minacci pericolo, il costruttore, il proprietario, i conduttori e gli inquilini sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune, e, nei casi d'urgenza, di provvedere ad un immediato puntellamento.

L'Ufficio tecnico municipale, ricevuta notizia che un edificio o manufatto presenti pericolo o che un lavoro sia condotto in modo da destare preoccupazioni nei riguardi della pubblica incolumità, dopo un sommario accertamento, indica al proprietario, al costruttore, od a chi per essi, i provvedimenti più urgenti da prendere.

In caso di mancata osservanza delle disposizioni indicate, l'Autorità comunale, su referto dell'Ufficio tecnico stesso e salvi i provvedimenti di contingenza ed urgenti richiesti a tutela della incolumità pubblica, fa intimare al proprietario l'ordine di provvedere senza ritardo alla riparazione ed eventualmente allo sgombero ed alla demolizione dell'edificio che minaccia rovina, ferma rimanendo la facoltà conferita al Sindaco dall'art. 153 della Legge Comunale e Provinciale, T.U. del 4.2.1915 n. 148.

Art. 21

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO O DI USO PUBBLICO

E' vietato occupare, anche solo temporaneamente, il suolo pubblico senza autorizzazione del Sindaco, il quale può accordarla dietro pagamento della tassa relativa, quando l'occupazione sia ritenuta accettabile, non contrastante con il decoro cittadino né dannosa alla viabilità ed alla pubblica igiene.

L'occupazione permanente di suolo pubblico o di uso pubblico c

Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

costruzioni è
cisati all'art
dall'Autorità
te decoro e qua
dizioni delle p

La concess
tributi e canon
camente archite

Per la cos
sottosuolo stra
pagamento del c
scrizioni di vo
di tutte le cau
lunità pubblica

Tutte le pr
qualunque tempo
amministrazione
dei diritti di t
rivanti dalla mo

L'esecuzione
del suolo pubbli
zione dell'Autor
l'esecuzione dei

Il rilascio
correlativi tribu
ranzia per la rin

Il restauro
rato in consequen
condo le modalità

Per le occup
da chi di dovere,
daco ai sensi del
se ne ricorrono g
Provinciale appro

Visto:

P. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 17 -

costruzioni è in ogni caso consentita se mantenuta entro i limiti precisati all'art. 35; quando superi detti limiti, può essere autorizzata dall'Autorità comunale qualora essa conferisca al fabbricato retrostante decoro e quando non vi ostino le esigenze della viabilità e le condizioni delle proprietà confinanti.

La concessione è però subordinata al pagamento di correlativi contributi e canoni a meno che non si tratti di occupazione a scopo unicamente architettonico e decorativo, senza possibile ricavo di lucro.

Per la costruzione di canalizzazioni ed altre opere da porsi nel sottosuolo stradale la concessione precaria è subordinata oltre che al pagamento del canone relativo, alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di volta in volta stabilite dall'Amministrazione comunale e di tutte le cautele richieste dall'esecuzione dei lavori e dall'incolumità pubblica.

Tutte le predette concessioni e licenze sono sempre revocabili in qualunque tempo e modificabili nelle loro condizioni a giudizio della amministrazione civica; esse sono sempre concesse senza pregiudizio dei diritti di terzi, con carico al concessionario di tutti i danni derivanti dalla modificazione dello stato preesistente.

L'esecuzione di qualsiasi scavo e la rottura della pavimentazione del suolo pubblico sono ad ogni modo vietate senza speciale autorizzazione dell'Autorità comunale che indicherà le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento dei correlativi tributi e canoni ed alla costituzione di una adeguata garanzia per la rimessa a pristino del suolo pubblico.

Il restauro della pavimentazione stradale e di quant'altro alterato in conseguenza della concessa autorizzazione viene eseguito secondo le modalità previste dall'art. 17.

Per le occupazioni abusive del suolo pubblico, in caso di rifiuto da chi di dovere, sarà provveduto con ordinanza da emettersi dal Sindaco ai sensi dell'art. 378 della Legge 20.3.1865 n.2248 allegato F e, se ne ricorrono gli estremi, dall'art. 153 del T.U. Legge Comunale e Provinciale approvato con R.D. 4.2.1915 n. 148.



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



CAPITOLO V°

Art. 22

INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per le nuove costruzioni a confine con il suolo pubblico, il proprietario deve attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici, che a sua richiesta gli dovranno essere forniti dal Comune, entro il termine massimo di quindici giorni.

Gli è pertanto vietato di procedere alla costruzione dei muri o pilastri fuori terra prima che gli allineamenti e le livellette siano stati controllati ed approvati dal Comune. Per tale verifica il proprietario deve preventivamente corrispondere i prescritti diritti e fornire il personale e gli attrezzi occorrenti ad effettuare tutte quelle operazioni che all'uopo verranno ritenute opportune dagli incaricati municipali.

Il proprietario è tenuto altresì ad attenersi strettamente al progetto autorizzato ed alle eventuali condizioni contenute nell'autorizzazione stessa, nonché a denunciare, prima dell'inizio dei lavori, l'eventuale sua intenzione di eseguire solo in parte le opere approvate, il tutto sotto pena delle sanzioni di cui all'art. 49 del presente regolamento.

concessione

Infine, se prescritto dalla ~~licenza~~, dovrà munire il cantiere di una tabella affissa in vista del pubblico sulla quale sia indicato:

1. nome e cognome del proprietario o l'ente privato o pubblico che fa eseguire il lavoro;
2. il nome e cognome dell'autore del progetto e del direttore dei lavori;
3. il nome e cognome del costruttore che esegue il lavoro;
4. il nome e cognome del calcolatore e direttore delle opere in c.a.

Detta tabella dovrà essere d'aspetto decoroso, con le iscrizioni chiaramente leggibili dalla strada.

L'Impresario costruttore, prima di iniziare i lavori, dovrà inviare all'Ufficio del Genio Civile di Cuneo, regolare denuncia delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato che fanno parte della costruzione (solette, solai misti con laterizi, travi, terrazzi, balconi ecc.) corredata dal progetto di massima compilato secondo legge, da professionista abilitato, nel rispetto delle vigenti disposizioni, il tutto in bollo competente (Legge 5/11/1971 n.1086 e D.M. 30/5/1972).

Il proprietario è tenuto, contemporaneamente alla presentazione della domanda di accertamento per il rilascio del permesso di abitabilità,



Copia Conforme all'originale
Torino li 23 MAG 1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

a dichiarare l' modalità esecut

I lavori s tive siano stat nizione dei dis tiere, l'avvio to dei lavori d Ministero dei L

PER

La licenza stata constatata riguardo a quell rere dell'Uffici zione della rich Il rilascio pagamento di tut

renti alla costr li contestazioni

Per gli sta ro parte alle cor menti può farsi l esclusione degli a irregolarità stes te nell'ambito de non costituiscono

Ai sensi del d'uso o di abitab metallica, è subor di una copia del dell'Ufficio del C

Per gli edifi licenza di abitabi zione del certific VV.FF.

a dichiarare l'avvenuta ultimazione dei lavori e l'adempimento delle modalità esecutive imposte nella licenza.

I lavori si dicono iniziati, allorché le prime operazioni effettive siano state intraprese in cantiere, dopo la preparazione e definizione dei disegni esecutivi. Per esempio la messa a punto del cantiere, l'avvio in cantiere dei materiali e degli attrezzi, l'avviamento dei lavori di sterro e di fondazione (ai sensi della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1820 in data 23/7/1960).

Art. 23

PERMESSI DI ABITAZIONE O DI OCCUPAZIONE

La licenza di abitabilità può essere rilasciata solo quando sia stata constatata l'osservanza di tutte le norme edilizie con speciale riguardo a quelle contenute nel presente regolamento, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di concessione della abitabilità.

Il rilascio della licenza di abitabilità è subordinato inoltre al pagamento di tutte le somme dovute per tasse di qualsiasi genere inerenti alla costruzione, salva la successiva definizione delle eventuali contestazioni pendenti.

Per gli stabili in condominio, i quali non rispondono in ogni loro parte alle condizioni di abitabilità prescritte dai vigenti regolamenti può farsi luogo al rilascio della licenza di abitabilità, con esclusione degli appartamenti che presentino irregolarità, sempre che le irregolarità stesse consistano in lievi modifiche abusive, circoscritte nell'ambito dei singoli appartamenti stessi, e che, in ogni modo, non costituiscano motivi di inabitabilità per l'intero stabile.

Ai sensi della legge 5/11/1971 n. 1086, il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità, delle opere in cemento armato e a struttura metallica, è subordinato alla presentazione alla autorità competente di una copia del certificato di collaudo con l'attestazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Cuneo dell'avvenuto deposito.

Per gli edifici soggetti alle norme per la prevenzione incendi la licenza di abitabilità o di esercizio sarà subordinata alla presentazione del certificato di collaudo rilasciato dal Comando provinciale VV.FF.



Copia Conforme all'originale
Torino li, 23 MAG. 1979
Dot. Arch. Federico ESPOSITO



Art. 24

VINCOLI PARTICOLARI

a) Tutela delle opere di pregio artistico, storico e naturale

Chiunque nel restaurare, riparare e demolire una costruzione qualsiasi o nell'effettuare qualsiasi scavo venga a scoprire qualche opera od avanzo di pregio artistico o storico, monete o medaglie, lapidi, frammenti di scultura o simili, è tenuto a farne immediata denuncia, a norma di legge, alle Autorità competenti ed al Sindaco e ad osservare in seguito tutte le prescrizioni che saranno impartite al riguardo da queste Autorità.

Per l'esecuzione dei lavori negli edifici aventi pregio artistico o storico che ne modifichino le forme e le disposizioni, le linee architettoniche o le parti ornamentali, è necessaria, oltre l'autorizzazione dell'Autorità municipale, anche quella della Soprintendenza Regionale ai Monumenti; ad analoghe doppie autorizzazioni sono soggette le asportazioni, distruzioni o modificazioni di qualsiasi genere, anche soltanto nella posizione, di tutto ciò che costituisce o completa la decorazione degli edifici aventi pregio artistico o storico, come colonne, pilastri, mostre di porte e finestre, inferriate, cancelli pitture murali, grafici, sculture in alto e basso rilievo, statue, vasi decorativi, urne, lapidi, stemmi ecc.

Per quanto riguarda la protezione e conservazione delle bellezze naturali e del paesaggio in genere, come panorami, boschi, parchi, alberi, giardini ecc. nonché degli ambienti architettonici tipici e di quelli che costituiscono la cornice di edifici di pregio artistico o storico, si fa riferimento alle apposite disposizioni delle vigenti leggi. Qualora dalla Commissione edilizia una qualsiasi opera sia giudicata comunque nociva o soltanto inopportuna nei confronti della bellezza e dei caratteri da proteggere, il Sindaco dovrà farne segnalazione alla Sezione per la Tutela Paesistica ed Ambientale della Regione Piemonte, e, nel contempo, applicare una sospensione della durata di un anno ad ogni determinazione in merito.

Yanbare b) Vincolo idro-geologico

A norma del R.D. 30.12.23 n. 3267 e del R.D. 16.5.26 n.1126 nell'ambito delle zone soggette a vincolo idro-geologico non solo ogni opera di costruzione ma anche ogni opera di trasformazione dei boschi e dei terreni è soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ispettorato Compartimentale delle foreste.



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAR 1978

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

L'interessato
torato due copie
tore al Comune

Gli interes
spettorato ai fi
que, ecc.

c) Vincolo strad

Le opere pr
e dell'Amministr
de statali, prov

no subordinato a
naloghe a quelle
zione e delle ca

d) Vincolo milita

Le opere pro
subordinate al pr
si della legge 1,



L'interessato dovrà perciò provvedere a trasmettere a detto Ispettorato due copie del progetto per il preventivo nulla-osta ed a trasmettere al Comune la relativa autorizzazione.

Gli interessati dovranno attenersi alle norme emanate da detto Ispettorato ai fini della tutela della vegetazione, dello scolo delle acque, ecc.

c) Vincolo stradale

Le opere progettate su terreni attigui a quelli di proprietà ANAS e dell'Amministrazione Provinciale (ed in particolare alle relative strade statali, provinciali o in manutenzione all'ANAS o alla Provincia) sono subordinate al preventivo nulla-osta di detti enti, con modalità analoghe a quelle del precedente comma a) per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi.

d) Vincolo militare

Le opere progettate nelle zone soggette a vincolo militare sono subordinate al preventivo nulla osta della competente autorità ai sensi della legge 1.6.1931 e del D.M. 5.4.33.



Copia Conforme all'originale

Torino li 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

ASPETTO ESTERNO DELLE COSTRUZIONI

a) Aspetto degli edifici e materiali da costruzione.

L'aspetto degli edifici di nuova costruzione deve essere in armonia con il carattere specifico del luogo e con il paesaggio e ripetere, di massima, pur con la più ampia libertà di composizione i caratteri delle costruzioni locali.

I materiali tradizionali da usare sono: la pietra e il mattone (usati come elemento costruttivo e non come rivestimento) e l'intonaco.

Sono da evitare i rivestimenti in ceramica e mosaico, sono sconsigliati gli altri in contrasto con il carattere della tipologia locale.

Sono da evitare rivestimenti secondo linee diagonali delle facciate.

Per i tipi di copertura valgono le norme segnate al punto c).

Per gli sporti di gronda è preferibile l'uso del legno sia con mensole in vista sia con rivestimento in tavole. Sono tuttavia anche ammesse cornicioni in muratura intonacata con sagome tradizionali.

Le tinteggiature dei prospetti o di parte di essi, quando siano diverse dal naturale colore del materiale impiegato, dovranno essere sempre indicate nei disegni.

Tutti i singoli prospetti delle case dovranno corrispondere alle esigenze del decoro tanto per quanto concerne l'aspetto architettonico, quanto per i materiali da impiegare e le colorazioni.

Sia per le costruzioni nuove, sia per quelle già esistenti, nelle colorazioni ed in ogni particolare costruttivo e decorativo inerente l'aspetto visibile, l'autorità comunale potrà prescrivere i colori, le modalità e gli accorgimenti esecutivi ritenuti più opportuni, in vista del decoro pubblico.

Così pure potranno essere in ogni momento prescritte le necessarie opere di manutenzione, restauro, riparazione e coloritura, con le relative modalità, di edifici, costruzioni e muri esistenti.

b) Fronti ciechi.

Le fronti cieche dei fabbricati a confine dovranno essere risolte, in modo che ogni lato della costruzione contribuisca alla soluzione architettonica globale.

Sono comunque vietati i muri ciechi a intonaco.



Copia Conforme all'originale

Torino li

25 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

c) Tetti.

Salvo che per re eccezionale, ti saranno a falda in alcun modo esecuibili e di elementi

Il materiale di color rosso o tradizionale della

La pendenza consentita localmente

Per le falde prescritta l'installazione

Tenuto conto del carattere ambientale col rilascio dell'autorizzativo trapianto di alberi, dove alle nuove costruzioni

Ogni abbattimento da ragioni di interesse è autorizzato dal Sindaco.

E' in facoltà del proprietario di autorizzare la demolizione mediante deposito sopra.

Coloro che disprezzano la manutenzione di fabbricati a responsabilità, a carico del proprietario, non solide, rispondano da leggi e regolamenti infine adatte alla

E' vietato costruire

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
f. *L. ALI* Federico ESPOSITO



c) Tetti.

Salvo che per gli edifici a carattere industriale o di carattere eccezionale, per i quali sarà consentita anche altra forma, i tetti saranno a falde, la cui continuità non dovrà essere interrotta in alcun modo essendo consentita soltanto l'emergenza di camini, abbaini e di elementi a questi assimilabili.

Il materiale di copertura prescritto è la tegola piana o curva di color rosso o grigio e la pietra, posata secondo il sistema tradizionale della zona.

La pendenza dei tetti sarà in linea di principio quella minima consentita localmente dall'uso del materiale di coperto.

Per le falde prospicienti a vie, piazze e passaggi pubblici è prescritta l'installazione di rompineve.

Art. 26

PROTEZIONE DELLE ALBERATURE

Tenuto conto dell'importanza delle vegetazioni arboree per il carattere ambientale e turistico della zona, il Sindaco prescriverà, col rilascio della licenza edilizia per nuove costruzioni, il preventivo trapianto di egual numero di alberi nel recinto della stessa proprietà, dove alberi esistenti debbano essere abbattuti per far posto alle nuove costruzioni.

Ogni abbattimento di alberi nell'area di sviluppo urbano motivato da ragioni di fabbricabilità, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.

E' in facoltà dell'Amministrazione comunale chiedere una garanzia mediante deposito cauzionale per il rispetto delle norme di cui sopra.



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Art. 27

STABILITA' DELLE COSTRUZIONI

Coloro che dirigono o eseguono lavoro di costruzione e di modificazione di fabbricati devono provvedere, sotto la loro personale responsabilità, a che le opere siano compiute a regola d'arte, riescano solide, rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte da leggi e regolamenti in vigore al momento della esecuzione e siano infine adatte alla loro destinazione.

E' vietato costruire sul ciglio o al piede di argini, in zone no-



torianamente soggette a valanghe, su terreni franosi, o comunque di non buona consistenza e di eterogenea struttura, a meno che non vengano prese le necessarie precauzioni ed adottati gli opportuni accorgimenti ed i migliori mezzi suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire.

Art. 28

OBBLIGO DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI

Gli edifici dovranno essere mantenuti in ogni loro parte in piena conformità alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di igiene, di decoro pubblico.

Qualora le fronti degli edifici risultino sporche e deteriorate, o comunque non presentino un aspetto decoroso, l'Autorità comunale potrà ordinare la riparazione, la ripulitura e ritinteggiatura delle fronti stesse, compresa pure l'eventuale rimozione di pubbliche insegne o cartelli pubblicitari.

Dette opere dovranno essere compiute nel termine massimo di due mesi per le piccole opere e di sei mesi per le opere di straordinaria manutenzione.

SOSTEGNI PER IL STRADALI

- All'Autorità comunale, in caso di vizio, la facoltà di intervenire, ai proprietari, a qualsiasi natura
- mensole, gar
- qualora la rist
- permettessero di
- zione stessa;
- le indicazio
- e le altre segna
- i numeri civ

Tali indica pubblica vista.

La facoltà estesa anche alle Il proprietario fronte di un fabbricati di cui sopra, Autorità Comunale

Quanto sopra zione di fabbrica



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



CAPITOLO VII°

Art. 29

SOSTEGNI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - NUMERI CIVICI - INDICAZIONI STRADALI

All'Autorità comunale è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare a proprie spese e cura, previo avviso ai proprietari, sulle facciate dei fabbricati e delle costruzioni di qualsiasi natura prospettanti le vie pubbliche:

- mensole, ganci, tubi, fanali ecc. per la pubblica illuminazione, qualora la ristrettezza della via e le sue particolari condizioni non permettessero di provvedere diversamente all'impianto dell'illuminazione stessa;

- le indicazioni dei nomi delle vie, strade, piazze, corsi, vicoli e le altre segnalazioni stradali in genere;

- i numeri civici, posti a spese dei singoli proprietari (Legge Comunale e Provinciale).

Tali indicatori delle vie ecc. non devono essere sottratti alla pubblica vista.

La facoltà di esporre le indicazioni di cui al secondo comma è estesa anche alle strade private.

Il proprietario che voglia eseguire lavori di qualsiasi natura sul fronte di un fabbricato nel quale si trovi collocato uno degli oggetti di cui sopra, dovrà accordarsi, prima di iniziare l'opera, con l'Autorità Comunale, che prescriverà i provvedimenti opportuni.

Quanto sopra vale anche nel caso che debbasi procedere a demolizione di fabbricati per non più ricostruirli.



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



CAPITOLO VIII°

Art. 30

SISTEMAZIONE DEL TERRENO INTORNO AGLI EDIFICI

La sistemazione definitiva del terreno attorno agli edifici può alterare la situazione originaria del terreno stesso sempreché avvenga:

a) modificando le livellette del terreno stesso senza inserire manufatti, oppure:

b) con la costruzione di muri di sostegno dell'altezza massima di m. 1,50 posti alla distanza minima di m. 3 l'uno dall'altro.

La sistemazione del terreno contro le fronti del fabbricato nei casi di terreni in pendenza si può realizzare:

c) seguendo la livelletta che unisce le quote del terreno a un metro dal filo di costruzione a monte e a valle, lungo le pareti laterali dell'edificio;

d) creando terrazze piane o lasciando la livelletta naturale del terreno lungo le fronti a monte e a valle dell'edificio.

Art. 31

AREE A PARCHEGGIO E A VERDE

Le aree destinate a parcheggio ed a verde privato possono essere raggruppate in modo da costituire attrezzatura riservata a più fabbricati purché il loro complesso risulti da un apposito progetto o da progetti esplicitamente collegati mediante apposite dichiarazioni degli interessati regolarmente trascritte.

Art. 32

STRADE PRIVATE

E' vietato procedere alla formazione ed apertura di strade private senza la preventiva autorizzazione del Comune.

Le strade private aventi fondo cieco dovranno terminare con una piazzuola nella quale sia inscrivibile - entro i cordoli dei marciapiedi - un cerchio di 12 m. di diametro.

Le strade private soggette a servitù di pubblico transito dovranno essere sistemate, a cura e a spese dei proprietari frontisti, con carreggiate a pavimentazione permanente, complete di marciapiedi so-praelevati. Esse dovranno pure essere convenientemente illuminate e munite di scarichi sufficienti sistemati a regola d'arte.



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Qualora l
richiesta scri
stemazione dell
possono essere
ne, illuminazio
divengano alla
pubblico.

In tale at
mune del sedime
tuato il pagamen
Comune per la es
capitalizzazione
l'illuminazione,

Qualora l'Amministrazione comunale intenda accedere ad apposita richiesta scritta su carta legale degli interessati le opere di sistemazione delle arterie ed aree private soggette ad uso pubblico possono essere assunte dal Comune, unitamente alla loro manutenzione, illuminazione e nettezza in perpetuo, purché gli interessati addivengano alla stipulazione con il Comune stesso di apposito atto pubblico.

In tale atto verrà sancito il trasferimento in proprietà al Comune del sedime da sistemarsi; contemporaneamente dovrà essere effettuato il pagamento alla civica Tesoreria della somma preventivata dal Comune per la esecuzione dei lavori, maggiorata dell'importo della capitalizzazione all'interesse legale della quota annua prevista per l'illuminazione, la manutenzione e nettezza delle opere eseguite.



Copia Conforme all'originale
Torino li, 23 MAG 1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

[Handwritten signature]



CAPITOLO IX°

Art. 33

FILÒ DI COSTRUZIONE E DI FABBRICAZIONE

Si intende per filo di costruzione il perimetro di massimo ingombro di un fabbricato, compresi gli eventuali portici.

Si intende per filo di fabbricazione la proiezione sul piano orizzontale del perimetro di massimo ingombro degli sporti ed aggetti della costruzione ad esclusione di terrazzi - balconi e falde di tetto.

Per distanza dal filo di costruzione alla mezzzeria stradale, al filo stradale, al filo di altre costruzioni od al filo di proprietà si intende sempre la distanza minima.

Art. 34

QUOTA MEDIA

Per quota media del terreno si intende la quota del punto medio della livelletta che unisce - secondo la sezione di massima pendenza del terreno - il punto sul terreno a monte della costruzione, esterno di un metro dal filo di fabbricazione, con quello sul terreno a valle, sempre esterno di un metro dal filo della costruzione.

Art. 35

AGGETTI E SPORGENZE FISSE E MOBILI DEI FABBRICATI

Negli edifici e nei muri in genere fronteggianti il suolo pubblico e di uso pubblico sono ammessi i seguenti aggetti e sporgenze dall'allineamento stradale:

1. non maggiore di 1/12 della larghezza della via con massimo di m. 1.20 superiormente a m. 4.00 di altezza minima dal piano medio del marciapiede e di m. 4.25 dal piano stradale ove questo non esista e limitatamente ai balconi liberi,

2. esclusivamente per gli spazi pubblici di almeno m. 12.00 di larghezza, sono permessi sporti continui o bow-window con aggetto non maggiore a m. 1.20 superiormente a m. 4.00 di altezza minima dal piano medio del marciapiede e di m. 4.25 dal piano stradale ove non esista marciapiede. Le suddette prescrizioni sono valide anche qualora i fabbricati siano arretrati rispetto alla larghezza della sede stradale per effetto dell'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, intendendosi la larghezza dello spazio pubblico quella stradale e non già quelle mag-



Copia Conforme all'originale

23 MAG 1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

giorata degli
na distanza
getto.

Superior
ne di esalazi
queste ultime
zione di cont

Sono sog
al pagamento
fe stabilite
tucci stabili
minima dal pi
1/12 della lar

pendici vertic
a m. 2.10 dal
guenti sporgen

1. Nelle vi
marciapiede st

2. nelle vi
cessioni speci

La conces
revocata in qu
buon stato e p
ed ai vicini.

Tutte le a
strada dovranno
l'esterno, salv
za, nel qual ca
dei muri in mod

...

...

a) Vettrine:

Nei fabbric
nati a negozio,
sicurare suffici
teriori sovrappo

Quando sia

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
ft Dott. Arch. Federico ESPOSITO



giorata degli arretramenti. Gli sporti continui non possono avere una distanza dai confini di proprietà inferiore a tre volte il loro aggetto.

Superiormente all'altezza limite, potranno emergere solo le canne di esalazione, i camini, le gabbie di scala e di ascensore: per queste ultime è richiesta la copertura a falde collegate senza soluzione di continuità alla copertura dell'edificio.

Sono soggette a concessioni precarie, e come tali assoggettate al pagamento di un canone annuo al Comune in base ad apposite tariffe stabilite dal Consiglio comunale, le tende e le pensiline, o tetti stabili, da situarsi a livelli inferiori a m. 4.00 di altezza minima dal piano medio del marciapiede o che eccedano in sporgenza 1/12 della larghezza della via. Le tende con relativi meccanismi, appendici verticali e frange non debbono scendere ad altezze inferiori a m. 2.10 dal marciapiede e non dovranno superare al massimo le seguenti sporgenze.

1. Nelle vie provviste di marciapiede rialzato, la larghezza del marciapiede stesso diminuita di cm. 30;

2. nelle vie sprovviste di tali marciapiedi, m. 1.00 salvo concessioni speciali a carattere stagionale.

La concessione precaria per l'apposizione di tende può essere revocata in qualsiasi momento quando queste non siano mantenute in buon stato e pulite, e quando vengano comunque a nuocere al transito ed ai vicini.

Tutte le aperture di porte e finestre del piano terreno verso strada dovranno essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, salvo quando ciò sia richiesto da prescrizioni di sicurezza, nel qual caso le porte dovranno essere contenute nello spessore dei muri in modo da non sporgere verso lo spazio pubblico.

Art. 36

Copia Conforme all'originale

Torino, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



VETRINE, INSEGNE E SCRITTE PUBBLICITARIE

a) Vettrine:

Nei fabbricati di nuova costruzione comprendenti locali destinati a negozio, le facciate devono essere predisposte in modo da assicurare sufficiente estensione alle vetrine, senza ricorrere ad ulteriori sovrapposizioni alle facciate stesse.

Quando sia riconosciuta la materiale impossibilità per un edi-



ficio esistente di provvedere adeguatamente alle necessità di estensione delle vetrine mediante opere murarie svolte entro gli allineamenti stradali, può eccezionalmente essere concessa, mediante permesso precario assoggettato al pagamento al Comune dei correlativi tributi o canoni, una occupazione del suolo pubblico non superiore a 10 cm. per le strade con marciapiedi.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale su parere della Commissione edilizia, di ridurre la sporgenza di cui sopra qualora le esigenze della circolazione, della larghezza delle vie e dei marciapiedi lo richiedano.

b) Insegne e scritte pubblicitarie.

Tutte le insegne e scritte pubblicitarie in genere non possono essere esposte senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale; devono essere corrette nell'ortografia e nella locuzione e decorose nella forma e nel contenuto. Le insegne e scritte pubblicitarie in genere che vengano rese luminose con speciali dispositivi, sono soggette alle seguenti norme :

1. non emettere luce abbagliante;
2. non avere armature di sostegno appariscenti e tali da deturpare di giorno l'aspetto dei fabbricati e della via in cui vengono applicate;
3. non essere poste sulle bisettrici degli angoli delle vie;
4. risultare nel loro complesso decorose ed armoniche, come masse complessive o come posizioni, sia rispetto al fabbricato ed alla via in cui vengono applicate, sia rispetto alle altre eventuali insegne analoghe esistenti nelle vicinanze;
5. soddisfare alle norme antinfortunistiche vigenti.

I progetti relativi da inoltrarsi per l'approvazione devono illustrare, oltre quanto già specificato ai commi che precedono, anche i sistemi prescelti di illuminazione, i colori da adottarsi, i particolari dispositivi tecnici ecc., e quanto valga in genere a precisare ciò che si intende attuare;

6. sono vietate le insegne a braccio, a parete piana, ad altezza superiore al pavimento del secondo piano fuori terra o di superficie superiore mq. 0.50.

Il Comune si riserva il diritto di vietare l'apposizione di insegne e scritte pubblicitarie, luminose e non, in determinate zone ed in particolari posizioni, quando, a suo esclusivo giudizio, esso lo



Copia Conforme all'originali

Torino li

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

ritenga pregi
rico della lo

I marciap
con modalità,
dicarsi di vol

Qualora s
dei proprietari
Consiglio comu

I marciap
spese dei prop
in relazione al
dal Comune a su
tuale contributi
genti all'atto

Ai proprie
dei marciapiedi

Tutte le ar
cate e non edifi
blico passaggio,
una siepe a rich

Queste reci
biente, a giudiz
riservata la facc
del carattere del
tà di esecuzione.

Le recinzion
senza fodera, di
di altezza non su
tanto da un tale
a regola d'arte e
gno, senza fodera.

ritenga pregiudizievole all'estetica, al carattere ambientale e storico della località od alle esigenze delle segnalazioni di viabilità.

Art. 37

MARCIAPIEDI

I marciapiedi devono essere eseguiti dai proprietari frontisti con modalità, materiali, larghezze, livellette ed allineamenti da indicarsi di volta in volta dal Comune.

Qualora siano eseguiti direttamente dal Comune, saranno a spese dei proprietari frontisti secondo il tariffario che sarà stabilito dal Consiglio comunale.

I marciapiedi suddetti, anche se costruiti interamente a cura e spese dei proprietari frontisti, possono per ragioni di viabilità ed in relazione alle sistemazioni stradali, essere modificati e rifatti dal Comune a suo esclusivo giudizio, senza indennizzo e salvo l'eventuale contributo dei proprietari nella spesa, a norma delle leggi vigenti all'atto della modificazione o del rifacimento.

Ai proprietari frontisti spetta l'obbligo di curare la nettezza dei marciapiedi e il loro sgombero della neve.

Art. 38

RECINZIONI

Tutte le aree del concentrico e delle zone di espansione, edificate e non edificate, fronteggianti vie, corsi o piazze aperti al pubblico passaggio, devono essere chiuse con un muro o una cancellata o una siepe a richiesta dell'Amministrazione comunale.

Queste recinzioni devono avere aspetto decoroso, intonato all'ambiente, a giudizio della Commissione edilizia, alla quale rimane anche riservata la facoltà di uniformare il tipo delle recinzioni a seconda del carattere della zona e di prescrivere altezze, materiali e modalità di esecuzione.

Le recinzioni debbono di norma essere costituite da cancellate senza fodera, di altezza non superiore a m. 2.50 compreso lo zoccolo di altezza non superiore a cm. 80 né inferiore a cm. 40; oppure soltanto da un tale zoccolo con retrostante siepe viva, mantenuta tosata a regola d'arte e con altezza non superiore a m. 2.50; oppure in legno, senza fodera. Le recinzioni costituite da muri pieni continui

Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Viso:

p. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



sono ammesse soltanto nei vecchi concentrici salvo l'eccezione contemplata nel comma seguente.

Negli incroci di strade e per una lunghezza di m. 15.00 dal punto d'interasse degli allineamenti stradali, non sono ammesse recinzioni costituite da pareti piene continue comunque formate e di altezza superiore a cm. 80.

Nelle altre zone ogni recinzione è soggetta ad autorizzazione da parte del Sindaco.

Distanze dai fili stradali (entro gli insediamenti previsti secondo tabella) nelle zone E qualora le recinzioni assumano carattere di manufatto stabile dovranno rispettare le distanze minime a protezione dei nastri stradali ai sensi del D.M. 1.4.68.

Art. 39

Art. 39

BASSI FABBRICATI.



Sono considerati bassi fabbricati esclusivamente le costruzioni emergenti dal piano di campagna sistemato a mazzapiede, non più di mt. 3.50 al colmo se coperti a falde. Essi devono essere destinati esclusivamente ad autorimesse private o magazzini e locali tecnici escluse comunque le abitazioni.

In generale le i bassi fabbricati concorrono al computo della cubatura, rientrano nel computo della superficie massima copribile e sono soggetti alle norme sulle distanze secondo i minimi stabiliti per le varie zone.

Risultano esclusi dal computo della cubatura e della superficie coperta i bassi fabbricati, coperti con struttura piana, qualora l'intradosso del solaio di copertura non superi i mt. 1.00 dal piano campagna e qualora sul solaio stesso venga riportato uno strato di terreno vegetale avente lo spessore di almeno cm. 40 da sistemare a giardino.

E' ammessa la costruzione a confine di bassi fabbricati qualora si comprovi di avere effettuato col proprietario confinante interessato una debita convenzione (copia della quale deve essere allegata agli atti della licenza depositati in Comune) che vincoli il coerente medesimo all'osservanza delle distanze minime di zona nei confronti del fabbricato in questione oppure ad effettuare l'aderenza di altro basso fabbricato di uguale altezza del primo, per tutto lo sviluppo della parete cieca a confine e con lo stesso sistema di copertura.



Copia Conforme all'originale

Torino li

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Nelle zone

segnate nelle

destinazione di

fici destinati

te ai sensi e p

Tali lotti

sistono opere d

sociali) e ogni

strumento di cu

to esistente fr

diare).

adi- Nelle zone

ita- dera alterato,

nel quadro di a

ru- Le dimensi

in di lottizzazion

vie- dano, come si è

re. striale.

in- A norma del

, la tali zone, potrà

re ti piani di lott

mente autorizzat

Sin- La lottizza

co- a) da garanti

rosa che storiche e p

la zona, ed in p

ate coni di visibili

b) da assicura

anche il traffico

l'intero compless

In sede di l

ne dei servizi pe

Visto;

p. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



CAPITOLO X°

Art. 40

ZONE SOGGETTE A LOTTIZZAZIONE

Nelle zone di espansione a sviluppo residenziale - industriale segnate nelle planimetrie con il numero "2" accanto alla sigla di destinazione di zona, è obbligatoria, ai fini della costruzione di edifici destinati alla residenza, ricorrere a lottizzazioni convenzionate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8 L. 6 agosto 1967 n.765.

Tali lottizzazioni sono necessarie in tutte le aree in cui non esistono opere di urbanizzazione secondaria (infrastrutture e servizi sociali) e ogni intervento insediativo svolgentesi al di fuori dello strumento di cui all'art. 8 L. 6 agosto 1967 n.765, alteri il rapporto esistente fra i servizi sociali e popolazione (insediata e da insediare).

Nelle zone contraddistinte dal numero "2" tale rapporto si considera alterato, e nessuna licenza di costruzione è ammissibile se non nel quadro di apposito piano di lottizzazione.

Le dimensioni minime delle aree o dei complessi di aree oggetto di lottizzazioni sono quelle segnate nella allegata tabella, e riguardano, come si è detto, sia le zone di sviluppo residenziale che industriale.

A norma dell'articolo 8 L. 6 agosto 1967 n. 765 il Sindaco, in tali zone, potrà autorizzare l'edificazione solo nel quadro di appositi piani di lottizzazione del terreno a scopo insediativo preventivamente autorizzati.

La lottizzazione convenzionata deve essere tale:

a) da garantire il rispetto dell'ambiente nelle sue caratteristiche storiche e paesistiche nonché della tipologia edilizia tipica della zona, ed in particolare modo da non alterare i punti di veduta e i coni di visibilità che caratterizzano panoramicamente le zone;

b) da assicurare una efficiente viabilità di servizio considerando anche il traffico indotto per le case singolarmente considerate e per l'intero complesso insediativo.

Art. 41

CONCENTRAZIONE DEI SERVIZI

In sede di lottizzazione convenzionata è ammessa la concentrazione dei servizi per nuclei omogenei di carattere unitario sia nel quadro



Copia Conforme all'originale
Torino li. 23 MAG. 1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



della ristrutturazione di una sola zona, sia in rapporto alla migliore funzionalità di più zone contigue.

Art. 42

CONVENZIONE

A norma dell'art. 8 - 5. c. L. 6 agosto 1967 n.765, la autorizzazione comunale a lottizzare è subordinata alla stipulazione di apposita convenzione che preveda:

a) la cessione gratuita, entro i termini richiesti dal Comune, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta e di parcheggio, spazi di verde attrezzato pubblico, rete idrica, rete elettrica, smaltimento delle acque luride) ai sensi dell'art. 4 Legge 29 settembre 1964 n. 847 e delle precisazioni di cui ai punti II della parte IV della circolare ministeriale illustrativa della L. 6 agosto 1967 n. 765. Tali opere sono quelle indicate nelle apposite tabelle, tenuto conto anche del D.M. 2.4.1968.

b) La cessione gratuita delle aree necessarie per le operazioni di urbanizzazione secondaria (servizi) precisate dal Comune ai sensi e per gli effetti anche del D.M. 2 aprile 1968, descritte nelle allegatte tabelle in proporzione della entità e alle caratteristiche degli insediamenti cui le lottizzazioni sono oggetto ed alla disciplina tipica delle diverse direttrici di espansione (ai sensi dell'art. 34 L.17 agosto 1942 n. 1150) nelle quali devono inserirsi.

c) L'assunzione a carico dei singoli proprietari (o dei proprietari solidalmente) o di chi comunque chiede di essere autorizzato a lottizzare, degli oneri relativi ad una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria (servizi) afferenti alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi.

Con atto generale del Comune, riferito alle singole zone o ai diversi tipi di insediamento cui appartengono le lottizzazioni, sono stabiliti i criteri per determinare la quota di oneri gravante sugli interessati.

d) Il programma di attuazione della lottizzazione nel suo complesso, nonché i termini, non superiori a dieci anni, entro i quali deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui ai numeri precedenti, e le modalità di esecuzione dei relativi lavori. Tali termini sono stabiliti tenendo conto, essenzialmente, sia delle caratteristiche proprie della zona, sia della

disciplina urbanistica della lottizzazione e) gli impegni, obblighi ed oneri in forma di dettatura, alla direzione da eseguire

La convenzione, è approvata; deve essere ha chiesto di essere

Essa deve

1. stralcio relativo alla zona e alle zone adiacenti e alle altre parti del territorio

2. il titolo di procura, ecc.) e l'atto sulle aree in

3. planimetria di proprietà soggetta a cui

quale dovranno essere - le aree intermedie destinate ad uso pubblico, piazze, parcheggi di interesse pubblico

- gli spazi pubblici, nazioni ecc. (strade, piazze, parcheggi, ecc.)

- quantità totale delle opere e quelle destinate ad uso pubblico

- gli allineamenti delle fabbricazioni; e quelle destinate ad uso pubblico

- tutti i fabbricati, con la indicazione della loro utilizzazione

Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG. 1979

Luigi Federico ESPOSITO



disciplina urbanistica di essa, sia delle dimensioni e della struttura della lottizzazione destinata ad inserirvisi

e) gli impegni e le garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi ed oneri derivanti dalle norme precedenti. La entità e la forma di dette garanzie è commisurata alla ampiezza della lottizzazione, alla distanza dei servizi preesistenti, all'entità delle opere da eseguire ed all'arco di previsione dei tempi di attuazione.

Art. 43

ELABORATI

La convenzione che fa parte integrante del piano di lottizzazione, è approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge; deve essere trascritta a cura del proprietario, o di chi comunque ha chiesto di essere autorizzato a lottizzare.

Essa deve contenere i seguenti allegati:

1. stralcio delle previsioni o del programma di fabbricazione relativo alla zona oggetto del piano di lottizzazione, estese anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del piano urbanistico generale del Comune;

2. il titolo di proprietà o altro idoneo (rappresentanza sociale, procura, ecc.) necessario a dimostrare il tipo di diritto esercitato sulle aree interessate al progetto;

3. planimetria generale orientata della zona, comprendente le proprietà soggette al piano di lottizzazione, in scala 1:500 sulla quale dovranno essere indicati:

- le aree interessate al progetto con la distinzione fra le aree destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);

- gli spazi pubblici circostanti con le relative dimensioni, destinazioni ecc. (strade, piazze, giardini, ecc.);


- quantità totale e percentuale delle aree destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico;

- gli allineamenti, destinazioni e densità previsti dal programma di fabbricazione;

- tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con la indicazione, per ciascuno, del numero dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale, o pubblici servi-



Copia Conforme all'originale
Torino li, 23 MAR 1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



z), nonché tutti gli spazi liberi e loro presumibile utilizzazione;

4. planimetria generale del progetto del piano di lottizzazione, in scala 1:500 ovvero 1:200 a seconda delle dimensioni del piano, contenente i seguenti elementi:

- larghezza delle vie e delle piazze o altro spazio pubblico o ad uso pubblico;

- spazi riservati al parcheggio, sia pubblico (D.M. 1.4.1968) sia privato (art. 18 della Legge 6.8.1967, n. 765);

- distanze delle costruzioni dai fili stradali e tra fabbricati;

- planimetria quotata (altezze degli edifici e numero dei piani f.t.) per riscontrare la rispondenza del progetto alle prescrizioni del programma di fabbricazione e del regolamento edilizio nonché del D.M. 2.4.1968 pubblicato sulla G.U. n. 97 del 16.4.1968;

5. rilievo topografico quotato dell'area interessata al progetto;

6. dati catastali della proprietà interessata;

7. planimetria quotata in scala 1:500 o 1:200 del progetto delle opere di urbanizzazione primaria; cioè:

a) strade residenziali; deve essere esteso ad altre esistenti; se queste sono private deve essere corredato della documentazione comprovante la relativa servitù attiva per raggiungere la strada o le strade pubbliche; sezioni delle strade;

b) rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando anche il sistema di dispersione e di smaltimento finale e l'eventuale allacciamento ad altra rete esistente con le relative concessioni per la immissione in essa;

c) rete idrica: deve precisare le modalità di allacciamento alla rete esistente dell'acquedotto;

d) rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, se esiste o è prevista;

e) rete illuminazione pubblica; il progetto va esteso a tutto il tracciato viario e deve anche precisare le modalità di allacciamento alla rete esistente della società erogatrice con le relative concessioni, i punti luce previsti e le eventuali cabine di trasformazione;

8. dichiarazione della ditta interessata in tutte le servitù attive e passive ed i vincoli a cui è soggetta la proprietà (servitù passaggio pubblico o privato, altius non tollendi, non edificandi, vincoli di piano regolatore generale, vincoli paesistici o monumen-

tali, militari
vità, dichiara
9. relazioni
tizzazione e
10. relazio
- le caratte
bile ed indice
ficie ad uso p
- superficie
per destinazion
- le opere di
ma delle opere

Resta impr
l'art. 8 ult. c
ficio.
L'autorizza
ti ed è subordin
opere di urbaniz
zazione, ai sens



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAR 1979

Dot. Arch. Federico ESPOSITO

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
ft
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 37 -



tali, militari, ecc.); nel caso che non esistessero vincoli o servitù, dichiarazione apposita;

9. relazione che illustri i criteri informativi del piano di lottizzazione e la sua realizzazione;

10. relazione dove sono indicate:

- le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile ed indice medio di edificabilità; aree complessive della superficie ad uso privato e ad uso pubblico ecc.);

- superficie totale delle aree dismesse ad uso pubblico, distinta per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.);

- le opere di urbanizzazione primaria con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi e tempi della loro realizzazione.

Art. 44

LOTTIZZAZIONI D'UFFICIO

Resta impregiudicata per il Comune la competenza ad applicare l'art. 8 ult. c. L. 6 agosto 1967 n. 765 sulle lottizzazioni d'ufficio.

Art. 45

AUTORIZZAZIONE A COSTRUIRE

L'autorizzazione a costruire è data nell'ambito dei singoli lotti ed è subordinata all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione poste a carico degli interessati alla lottizzazione, ai sensi dell'art. 8, 9° c. Legge 6 agosto 1967 n. 765.



Copia Conforme all'originale
Torino li, 23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale

ft. Dott. Arch. Federico ESPOSITO



CAPITOLO XI°

Art. 46

VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI

Il Sindaco esercita, a' sensi e per gli effetti di cui all'art. 32 L. 17 agosto 1942, n. 1150*, la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio comunale e su tutte le attività direttamente o indirettamente collegate agli insediamenti e all'edilizia.

Per espletare tali compiti il Sindaco si avvale di funzionari o agenti a ciò espressamente designati, usando tuttavia, in caso di urgenza o necessità, dei modi e delle forme che riterrà opportuni.

Mediante la suddetta attività di vigilanza dovrà essere accertata l'esatta corrispondenza delle opere e delle attività di cui al primo comma del presente articolo alle norme di legge applicabili in materia, alle previsioni e prescrizioni del presente Regolamento e dell'annesso programma di fabbricazione, e alle disposizioni di altri regolamenti, statali o locali, applicabili in materia, nonché alle modalità esecutive delle opere di cui alla licenza di costruzione.

* e art. 15 della Legge 10 28-1-1977

Art. 47

SOSPENSIONE DEI LAVORI - ORDINANZA DI DEMOLIZIONE

A norma dell'art. 32 L. 17 agosto 1942 n. 1150, ^{e Legge 10 28-1-1977} qualora sia stata constatata e contestata l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive di cui al precedente articolo, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.

Entro un mese dalla notificazione dell'ordine di sospensione, il Sindaco assume i provvedimenti definitivi, che vengono notificati ai sensi di legge. Decorso inutilmente tale termine, l'ordine di sospensione, cessa ogni sua efficacia.

Nel caso di lavori iniziati senza licenza, o proseguiti dopo la ordinanza di sospensione, il Sindaco, previa diffida e valutate le circostanze, ha competenza a ordinare - sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale - la demolizione delle opere sino allora eseguite, a spese del contravventore e senza pregiudizio delle eventuali successive sanzioni penali.



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Handwritten signature of Dott. Arch. Federico ESPOSITO

A sensi d
n. 1150, i pro
di altre pubbl
no essere muni
del presente Re
zione, al fine
l'Amministrazione
Il Sindaco
al precedente c
Ministero dei I
32 L. 17 agosto
te ai sensi del

SANZIONI PRE

Salvo quan
teria di contra
ne, si applican
a) l'ammenda
me di leggi e r
nel presente Re
zione, nonché d
costruzione;

b) l'arresto
nei casi di ini
lottizzazione de
secuzione di ess

Ciò ai sens
art. 41 L. 17/8/

Qualora non
di cui agli artt
in pristino ovve
* e art. 15 del

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 39 -



Art. 48

OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO

A sensi dell'art. 29 e dell'art. 32, 4° c. L. 17 agosto 1942 n. 1150, i progetti relativi alle opere di competenza dello Stato o di altre pubbliche amministrazioni nel territorio del Comune, devono essere muniti di apposito visto di conformità alle prescrizioni del presente Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, al fine di facilitare il controllo affidato agli organi dell'Amministrazione dei Lavori Pubblici dello stesso art. 29

Il Sindaco, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente comma, è tenuto ad informarne per via gerarchica il Ministero dei LL.PP.; ai sensi e per gli effetti degli artt. 29 e 32 L. 17 agosto 1942, n. 1150 e per conoscenza la Regione Piemonte ai sensi del D.P.R. n. 8 del 15/1/1972.

Art. 49

SANZIONI PREVISTE PER L'INIZIO DEI LAVORI SENZA AUTORIZZAZIONE

Salvo quanto stabilito dal T.U. delle leggi sanitarie in materia di contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, si applicano le seguenti sanzioni penali:

a) l'ammenda fino a lire un milione per l'inosservanza delle norme di leggi e regolamenti, delle prescrizioni e previsioni stabilite nel presente Regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione, nonché delle modalità esecutive stabilite nella licenza di costruzione;

b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio dei lavori o di esecuzione di opere volte alla lottizzazione del terreno a scopo edilizio senza licenza, o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione.

Ciò ai sensi dell'art. 13 L. 6/8/1967 n.765 di modifica allo art. 41 L. 17/8/42 n. 1150. **e art. 17 della Legge 10 del 28-1-1977.**

Art. 50

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Qualora non sia possibile procedere - nelle ipotesi e ai sensi di cui agli artt. 6 e 7 L. 6 agosto 1967 n. 765* - alla restituzione in pristino ovvero alla demolizione delle opere eseguite senza li-
*** e art. 15 della Legge 10 28-1-1977**



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

ffo n. Federico ESPOSITO



senza di costruzione o con licenza annullata, o in contrasto con le modalità esecutive stabilite nella licenza di costruzione, si applica una sanzione amministrativa a contenuto pecuniario.

Tale sanzione si applica in via amministrativa ed il suo ammontare è pari al valore venale delle opere o parti di esse illegittimamente eseguite. Competente in linea esclusiva al calcolo di tale valore è l'Ufficio Tecnico erariale.

Le dispos
ma di fabbrica
muniti di legi
del presente p

Art. 51

DECADENZA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Salve le sanzioni penali e amministrative di cui alle leggi vigenti e ai precedenti articoli del presente Regolamento, è richiamato a tutti gli effetti quanto disposto dall'art. 15 L. 6 agosto 1967 N. 765 sulla decadenza delle agevolazioni fiscali di cui alle norme vigenti, dai contributi o da altre provvidenze dello Stato e di enti pubblici, per le opere iniziate - a far tempo dal 1° settembre 1967 - senza licenza di costruzione o in contrasto con le modalità esecutive in essa stabilite sulla base di licenza successivamente annullata.

La segnalazione, obbligatoria da parte del Comune alla Intendenza di Finanza, di cui al 2° c. dell'art. 15 L. 6 agosto 1967, n.765, è di competenza del Sindaco o dell'Assessore a tal fine delegato.



Copia Conforme all'originale

2 MAG. 1979

Torino li,

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

[Handwritten signature]

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
fto Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 41 -

CAPITOLO XII

Art. 52

NORME TRANSITORIE

Le disposizioni del presente Regolamento con annesso programma di fabbricazione non si applicano alle opere i cui progetti sono muniti di legittima licenza edilizia rilasciata prima dell'adozione del presente programma di fabbricazione.

asto con le
e, si appli-
suo ammon-
illegitti-
o di tale
le leggi vi-
è richiama-
agosto 1967
alle norme
e di enti
embre 1967 -
tà esecuti-
e annullata.
la Intenden-
967, n.765,
elegato.



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

[Handwritten signature]



CAPITOLO XIII°

Art. 53

TIPI DI FABBRICAZIONE

Per fabbricazione di tipo chiuso si intende quella avente un perimetro esterno ed uno interno per raggiungere il quale dall'esterno occorre attraversare la costruzione. In caso di fabbricazione chiusa le aree interne ai corpi di fabbrica debbono essere poste in comunicazione con le vie pubbliche mediante idonei passaggi carrai.

Per fabbricazione semiaperta si intende quella formante spazi interni racchiusi da non più di tre lati della costruzione, ed avente lo spazio interno sistemato a cortile od a giardino prospettante direttamente sugli spazi liberi esterni.

Per fabbricazione aperta si intende quella formante spazi interni racchiusi da non più di due lati della costruzione, fatta astrazione degli eventuali bassi fabbricati non adibiti ad abitazione permanente e di altezza non superiore a quella stabilita dai seguenti articoli.

Per fabbricazione isolata si intende quella che abbia tutte le sue fronti distaccate dai fabbricati e dai confini con le altre proprietà. Tutte le fronti del fabbricato devono essere architettonicamente risolte, con esclusione tassativa di frontespizi nudi.

Le definizioni di fabbricazione sono riferite ai singoli lotti fabbricabili.

Si definisce risvolto la parte di un fabbricato che costituisce la terminazione di un corpo di fabbrica la cui lunghezza non superi i m. 14.00.

Art. 54

LOCALI DI ABITAZIONE PERMANENTE E LOCALI NON ABITABILI

a) Definizione:

sono considerati "locali di abitazione permanente" o "locali abitabili", ai fini del presente Regolamento, tutti i locali in genere in cui la permanenza di una o più persone non abbia i caratteri di salutarità.

Sono considerati "locali non abitabili" quelli implicanti la



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG. 1979

Det. Arch. Federico ESPOSITO

presenza solta
abitazioni adi
sa, disimpegno
gliatoio di ab

b) Requis
sono stabiliti
57-58.

In partico
essere ammessa

Per ogni a
bile non inferi
ciascuno dei su

Le stanze
se per una pers

Costituisco
camente alla pr
delle stoviglie
purché appendic

Ogni alloggi
almeno mq. 14.

Le stanze d
visti di finestr

L'altezza d
mento a soffitto
cipali, o a metà
3.00 per i local
adibiti a negozi

L'altezza m
è fissata in mt.
gni in genere, i

Nelle costru
può essere consen
cali e della loca

presenza soltanto saltuaria di persone e i locali sussidiari delle abitazioni adibiti a: latrina, antilatrina, bagno, toeletta, dispensa, disimpegno, cucinetta, ingresso, vestibolo, corridoio, spogliatoio di abitazione privata e simili.

b) Requisiti:

sono stabiliti dal D.M. 5.7.1975 e riportati negli articoli 55-56-57-58.

In particolare, l'abitazione permanente non può, tassativamente, essere ammessa in locali anche in parte interrati.

Art. 55

DIMENSIONE DEI LOCALI - SOPPALCHI

Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14, per i primi 4 abitanti, ed a mq. 10 per ciascuno dei successivi.

Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di mq. 9, se per una persona, e di mq. 14, se per due persone.

Costituiscono eccezioni i locali adibiti a cucinetta atta unicamente alla preparazione e cottura delle vivande ed alla lavatura delle stoviglie, per i quali la superficie può ridursi a mq. 3.00, purché appendici di altri locali.

Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14.

Le stanze da letto, la cucina ed il soggiorno devono essere provvisti di finestre apribili.

L'altezza dei locali di abitazione permanente, misurata da pavimento a soffitto o al di sotto dei travicelli, escluse le travi principali, o a metà saetta per le volte, non deve essere inferiore a mt. 3.00 per i locali siti al piano terreno e destinati ad uso pubblico, adibiti a negozi in genere.

L'altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in mt. 2.70 riducibili a m. 2.40 per i corridoi, disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli.

Nelle costruzioni al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della locale tipologia edilizia, una riduzione dell'altezza



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAR 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



minima dei locali abitabili a m. 2.55.

Ferma restando l'altezza minima interna di m. 2.70, salvo che per le costruzioni situate al di sopra dei m. 1000 sul livello del mare per le quali valgono le misure ridotte già indicate nel comma precedente, l'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28, se per due persone, non inferiore a mq. 38.

Le mansarde e i sottotetti abitabili a copertura inclinata devono avere l'altezza minima di mt. 1,80 presso la gronda e di mt. 2,80 sulla parte opposta.

Nei locali a piano terra con altezza non inferiore a mt. 5.50 è consentita la costruzione di soppalchi o balconate a condizione che la loro superficie non superi la metà della superficie del locale e la superficie illuminante non sia inferiore a 1/6 tenuto conto anche della superficie del soppalco. L'altezza non deve essere inferiore a mt. 2.50.

Art. 56

AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Sono quindi vietate le bussole a vetri o altre chiusure di tipo consimile in corrispondenza di una o più finestre e porte-balcone, pur ammettendosi invece le finestre fornite di doppia vetrata costituita da due serramenti paralleli posti nello spessore del muro esterno.

Non è ammessa l'aerazione ed illuminazione di locali soltanto attraverso lucernari a soffitto.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque, la superficie finestra-apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento.

Per i vani scala sono richieste adeguate aerazioni ed illumina-



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

zioni dirette

Per gli e

occorre assicu

sultati e sper

ficcate di fine

Quando le

go a condizion

le, si dovrà r

mettendo aria

centi.

E' comunq

mi, vapori ed

ti, ecc.) prim

Il "posto

giorno deve co

deguatamente m

La stanza

per il ricambi

nica.

Nelle stan

bita l'installa

La coibenz

te non deve ess

scrizioni:

1. le paret

ti devono avere

vamente non sup

38 o cm. 25 di

ti pari rispett

2. le paret

uno spessore mi

18 per i divis

locali di uno s

quelle interne p



zioni dirette come prescritto all'art. 63.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi dei relativi infissi.

Quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentano di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici convenienti.

E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano.

Il "posto di cottura" eventualmente annesso al locale di soggiorno deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli.

La stanza da bagno deve essere fornita di apertura all'esterno per il ricambio dell'aria o dotata di impianto di aspirazione meccanica.

Nelle stanze da bagno sprovviste di aperture all'esterno è proibita l'installazione di apparecchi a fiamma libera.

Art. 57

COIBENZA TERMICA E FONICA

La coibenza termica e fonica dei locali di abitazione permanente non deve essere inferiore a quella risultante dalle seguenti prescrizioni:

1. le pareti esterne e quelle divisorie con scale e anditi aperti devono avere un coefficiente di trasmissione di calore rispettivamente non superiore a quello di un muro di mattoni pieni di cm. 38 o cm. 25 di mattoni forati intonacato sulle due facce (coefficienti pari rispettivamente a calorie 1,3 e 1,4 per mq. per grado e ora);
2. le pareti interne in muratura di mattoni forati devono avere uno spessore minimo, compreso l'intonaco sulle due facce, di cm. 18 per i divisori fra alloggi diversi e di cm. 9 per i divisori fra i locali di uno stesso alloggio. Tanto per le pareti esterne tanto per quelle interne possono essere ammessi spessori inferiori a quelli in-



Copia Conforme all'originale

Torino li.

27 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

dicati in precedenza qualora vengano impiegati materiali diversi che assicurino una coibenza termica e fonica non inferiore a quella diazi prescritta.

3. la copertura del sottotetto deve avere uno spessore minimo di cm. 22, a formare il quale possono concorrere strati di materiale disgregato e camere d'aria non ventilate; spessore minimo corrispondente ad un coefficiente di trasmissione del calore di calorie 0,8 per mq., per grado e per ora;

4. i solai degli altri piani devono avere lo spessore minimo, al finito, di cm. 30 e debbono essere usati per il sottofondo materiali acusticamente isolanti.

Gli alloggi debbono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano.

La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18°C e i 20°C; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale in tutti gli ambienti e nei servizi, esclusi i ripostigli.

I materiali utilizzati per la costruzione di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.

All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei Lavori Pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

Art. 58

DIFESA DEI LOCALI ABITABILI DALL'UMIDITA'

Tutti i locali di abitazione permanente devono essere convenientemente difesi dall'umidità, sia con adatti spessori di pareti e solai, sia con i particolari provvedimenti forniti dalla tecnica ed edilizia.

In particolare è prescritto:

a) che le abitazioni presso i rilievi o terrapieni, non sostenuti da muri, distino da essi di almeno m. 1.50 dal punto più vicino del



Copia Conforme all'originale

23 MAG. 1979

Torino li, _____

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

la scarpata e c
lontanamento de

b) che i lo
devono avere in

rea cm. 30;

c) che i loc
per l'installaz

avere:

1. il pavimen

della falda fre

tezza, oppure su

2. sui muri con

te intercapedin

in alcun punto a

spetto al pavime

3. i pavimenti

tre protettiva c

tonaco, idrofugh

4. l'altezza n

5. la diretta

stabilite per i

6. lo scarico

ticolarmente abb

mente contro ogn

d) le murature

sterna formata di

con l'esclusione

Nelle condiz

perfici interne d

tare tracce di co

QUALITA'

E' vietato c

ni che abbiano se

tame, materie putr

ne totale avvenuta



la scarpata e debbano essere dotati dei mezzi più idonei per l'allontanamento delle acque meteoriche e della infiltrazione;

b) che i locali al piano terreno, i quali non siano cantinati, devono avere inferiormente un vespaio di altezza libera non inferiore a cm. 30;

c) che i locali seminterrati, per poter conseguire l'abitabilità per l'installazione di laboratori, uffici, cucine e simili, debbano avere:

1. il pavimento sopraelevato di almeno m. 1.00 sul livello massimo della falda freatica con sottostante vespaio di almeno cm. 30 di altezza, oppure un secondo piano sottostante entro terra;

2. i muri contro terra isolati dall'umidità del sottosuolo mediante intercapedini praticabili ventilate, di luce libera non inferiore in alcun punto a cm. 50 e profondità superiore di almeno cm. 15 rispetto al pavimento dei locali attigui da proteggere;

3. i pavimenti isolati dall'umidità sottostante mediante una coltre protettiva di adatti materiali impermeabilizzanti (asfalto, intonaco, idrofughi e simili);

4. l'altezza netta di m. 3.00 di cui almeno mt. 1.50 fuori terra;

5. la diretta aerazione ed illuminazione nelle stesse proporzioni stabilite per i locali di abitazione permanente;

6. lo scarico regolamentare delle acque di rifiuto di sezione particolarmente abbondante ed accurato, in modo da assicurare completamente contro ogni possibilità di rigurgito nei locali;

d) le murature di tamponamento a camera d'aria con la cortina esterna formata di mattoni pieni o semipieni dello spessore di cm. 12 con l'esclusione assoluta di mattoni forati.

Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente.

Art. 59

QUALITÀ DELLE FONDAZIONI E DELLA MURATURA ENTROTERRA

E' vietato costruire fondazioni di qualsiasi edificio su terreni che abbiano servito in precedenza a deposito di immondizie, letame, materie putrescibili ed insalubri in genere, se non a rimozione totale avvenuta di tali materie e a riconseguita salubrità del

Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAR 1970

Dot. Arch. Federico ESPOSITO





sottosuolo, a giudizio dell'Autorità comunale. E' del pari vietato edificare sopra un suolo il cui livello sia uguale o inferiore a quello dei corsi d'acqua o bacini vicini; per cui sia impossibile o comunque difficile il deflusso delle acque meteoriche e di quelle di rifiuto o luride, quando tale livello non sia rialzato sufficientemente.

Se il terreno per l'appoggio delle fondazioni è abitualmente umido o soggetto ad umidità per la presenza o vicinanza della falda freatica o di un canale di irrigazione o simili, deve essere provveduto, con un diaframma impermeabile esteso su tutta la sezione delle murature, a che l'umidità non salga per capillarità dalle fondazioni alle murature soprastanti dei sotterranei e dei piani terreni (strati di asfalto, di idrofughi, di cartone catramato; lastre di pietra, di metallo, ecc.).

Lateralmente le murature stesse devono essere difese dalla umidità sia mediante protezione delle loro facce esterne con drenaggi verticali, intonaci idrofughi o di asfalto o simili, sia con intercapedini, praticabili e non, chiuse o aperte.

Art. 60

CORTILI

I cortili sono ammessi esclusivamente entro il perimetro dei vecchi concentrici; dovranno avere area libera non inferiore alla quinta parte della superficie delle pareti che li recingono, con lato minimo non inferiore a m. 6,00 sempreché vengano rispettate le norme stabilite dall'art. 9 del D.M. 2/4/1968 n.1444. Si considera come libera l'area occupata da bassi fabbricati d'altezza massima di m. 2,80 a filo gronda purché non destinati all'abitazione e purché a distanza regolamentare dalle finestre. La superficie dei cortili si considera al netto di quella delle proiezioni orizzontali dei corpi chiusi a sbalzo, e non dovranno risultare comunque inferiori ad 1/3 dell'area totale della proprietà su cui insistono.

Le aree libere aventi lato minimo inferiore a m. 6,00 si escludono dal calcolo della superficie di cortile, ad eccezione di quelle comprese tra avancorpi dello stesso edificio aventi sporgenza non



Copia Conforme all'originale

Torino li, _____

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

superiore a m.

Dal computo

li si escludono

1. i fianchi

m. 1.50;

2. le pareti

a filo gronda;

3. i muri su

con l'intervent

In mancanza

agli effetti

m. 9.00.

L'altezza

vimento del loca

stesso fino all

L'area lib

può estendersi a

stipulato regola

mune nell'inter

tile e area libe

dagli artt. 25 e

Quando part

a pareti di altr

prese le pareti

ra del cortile d

za, sia rispetto

te, sia rispetto

dossamenti; in q

ra di cortile an

sate.

Nella locali

terreno destinato


zione delle norme

za, per configura

essere consentite

piani pubblici

l'art. 16 della I



superiore a m. 1.50.

Dal computo della superficie delle pareti che recingono i cortili si escludono:

1. i fianchi di eventuali avancorpi di sporgenza non superiore a m. 1.50;

2. le pareti di bassi fabbricati di altezza non superiore a m. 2.80 a filo gronda;

3. i muri sul confine qualora siano vincolati, con atto stipulato con l'intervento del Comune, ad altezza non superiore a m. 3.00.

In mancanza di vincolo e i muri sul confine, si terrà conto, agli effetti del sopraddetto computo, di un'altezza virtuale di m. 9.00.

L'altezza delle pareti sarà misurata a partire dal piano del pavimento del locale di abitazione più basso, prospettante sul cortile stesso fino all'estradosso dell'ultimo solaio.

L'area libera, da introdurre nel computo di cui in precedenza, può estendersi anche a cortili ed aree libere adiacenti, qualora venga stipulato regolare atto pubblico fra gli interessati, a favore del Comune nell'interesse pubblico edilizio, che vincoli in perpetuo a cortile e area libera da costruzioni, salvo i bassi fabbricati consentiti dagli artt. 25 e 48, tutte le aree introdotte nel computo.

Quando parti di costruzione di limitata altezza siano addossate a pareti di altre parti di costruzione di maggiore altezza, ivi comprese le pareti di muri divisorii di fabbricati contigui, l'area libera del cortile deve soddisfare alla proporzione indicata in precedenza, sia rispetto alle fronti risultanti con dette costruzioni addossate, sia rispetto alle maggiori fronti delle pareti liberate dagli addossamenti; in questo ultimo caso, però, si considera come area libera di cortile anche l'area occupata dalle suddette costruzioni addossate.

Nella località di cui le condizioni topografiche particolari del terreno destinato alla fabbricazione non rendono possibile l'applicazione delle norme stabilite nei precedenti commi, sia per ristrettezza, per configurazione, come per altre cause giustificate, potranno essere consentite deroghe, limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo quanto stabilito dall'art. 16 della Legge 6 agosto 1967 n. 765 e sempre con osservanza



Copia Conforme all'originale

Torino li. 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

dell'art. 3 della Legge 21.12.1955 n. 1357.



Art. 61

DISPOSIZIONI PER I CORTILI ESISTENTI E PER LE COSTRUZIONI NEI CORTILI

E' vietato ricoprire i cortili o spazi interposti tra abitazioni con vetrate o con qualsiasi altro mezzo.

E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale si rendano deficienti i rapporti regolamentari di cortili esistenti.

Le opere di risanamento non inserite in un piano particolareggiato devono sottostare alle norme stabilite dal precedente articolo.

Sulle aree destinate a cortile, di superficie regolamentare, anche se comune, (purché la facoltà risulti in questo caso anche all'atto di comunione di cortili), è ammesso, prescindendo dal calcolo, che vengano costruiti bassi fabbricati quando:

1. abbiano copertura a quota non superiore a m. 2.80, a filo di gronda, dal piano utile del cortile;
2. occupino complessivamente un'area non superiore al terzo della area del cortile;
3. siano destinati ad uso collettivo o ad uso autorimesse private o di magazzini per merci non deperibili e infiammabili, esclusa tassativamente qualsiasi forma di abitazione.

Art. 62

CHIOSTRINE

Non è consentita la costruzione di chiostrine.

Art. 63

SCALE E ASCENSORI

Tutte le scale che danno accesso a diverse unità immobiliari devono avere rampe della larghezza minima di m. 1.00, non separate tra di loro da muricci a tutt'altezza. Le scale devono essere sufficientemente aerate e illuminate con serramenti apribili.

Per gli impianti di ascensori e montacarichi valgono, oltre alle prescrizioni del seguente articolo 80, le norme di cui al D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497.



Copia Conforme all'originale

Torino li

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

[Handwritten signature]

a) Cucine

Ogni cucina o

impianto di cottura a gas deve essere indipendente e a conduzione libera corrisposta in fibrocemento

La cucina deve essere indipendente e a meno che essa non sia collegata a una canna collettiva di quartiere deve essere predisposta in progetto

La cucina deve essere indipendente e a meno che essa non sia collegata a una canna collettiva di quartiere deve essere predisposta in progetto

La cucina deve essere indipendente e a meno che essa non sia collegata a una canna collettiva di quartiere deve essere predisposta in progetto

b) Latrine

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Ogni alloggio, o gruppo di alloggi, deve essere dotato di latrine, di cui a ciascun alloggio, a

Art. 64

SERVIZI E ACCESSORI

a) Cucine

Ogni cucina o cucinino deve disporre, superiormente al fornello o impianto di cottura in genere, di una canna di aspirazione di sezione libera corrispondente ad un diametro minimo di cm. 10 se intubata in fibrocemento o altri materiali lisci e ben congiunti; ogni canna deve essere indipendente fino alla sua copertura superiore all'esterno, a meno che essa non sia immessa, con la opportuna cautela, in una canna collettiva di maggior sezione, di tipo e caratteristiche da precisarsi in progetto e da approvarsi con questo.

b) Latrine

Ogni alloggio, anche se costituito da un solo locale e fino a 5 locali, deve essere dotato di una latrina e di un bagno o doccia. Per ciascun alloggio, almeno una stanza da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia, lavabo; gli alloggi con numero di vani superiore ai 5 locali aggiungeranno una latrina ogni due locali arrotondando il calcolo al più vicino multiplo di 2. Tale latrina avrà i seguenti requisiti:

1. superficie non inferiore a mq. 1.40 con lato minimo di m. 1.00;
2. aerazione ed illuminazione diretta dall'esterno mediante finestra la cui superficie sia almeno 1/8 della superficie del pavimento e comunque di dimensioni non inferiori a mq. 1.00 interamente apribile con lato minimo non inferiore a m. 0.40 e davanzale ad altezza con superiore a m. 1.50;
3. pavimento impermeabile e lavabile e pareti con zoccolo dell'altezza minima di m. 1.50 pure impermeabile e lavabile;
4. vaso da latrina a chiusura idraulica, con sifone munito di ventilazione secondaria quando il cesso sia sottostante ad altra latrina immettente nella stessa colonna di scarico, e cacciata d'acqua, nelle zone ove esiste l'acquedotto;
5. eventuali altri apparecchi sanitari muniti di chiusura idraulica e delle opportune installazioni per antisifonaggio;
6. essere collocata nell'interno dell'alloggio e comunque non disposta esternamente alle pareti perimetrali dell'edificio, per edifici di nuova costruzione.

L'accesso alla latrina deve avvenire esclusivamente attraverso



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

un'antilatrina ventilata, avente il lato minimo di m. 0.90 oppure attraverso un disimpegno o un locale non abitabile comunicante con l'esterno. E' vietata pertanto la comunicazione diretta tra un locale abitabile e la latrina o un locale in cui ci sia comunque installato un vaso da latrina.

L'obbligo dell'antilatrina non sussiste qualora la superficie del pavimento della latrina sia superiore a mq. 4.50 e la finestra misuri mq. 1.00 di luce libera.

I fabbricati di nuova costruzione o riattati, che comprendono anche dei negozi, devono avere almeno una latrina ogni negozio.

Quando trattasi di locali di servizio e latrine in soprannumero rispetto al minimo previsto dal precedente capoverso è ammesso che siano privi di aerazione diretta e che il ricambio dell'aria avvenga con ventilazione forzata mediante canne e aspiratori in misura congrua al volume dell'ambiente.

Nel nucleo storico, quando sia comprovata l'impossibilità di adottare il sistema di aerazione e illuminazione diretta, è consentita, previo parere dell'autorità sanitaria locale, la ventilazione forzata come previsto al comma precedente.

c) Locali adibiti a bagno o doccia

Quando non sia possibile fornire aerazione diretta dall'esterno e da chiostrine a locali da bagno o doccia, senza latrina, e tassativamente senza possibilità di installarvi una latrina, è ammesso che l'aerazione venga effettuata soltanto attraverso una propria canna di ventilazione. L'accesso a questi locali può essere effettuato con comunicazione diretta da locali abitabili.

d) Ripostigli, corridoi e simili

Per i locali interni con lati di lunghezza non superiori a m. 1.80 adibiti a ripostiglio non è obbligatoria la ventilazione. Anche per corridoi, per i quali si richiede una larghezza minima di m. 1.00 e una conformazione planimetrica tale da evitare notevole sviluppo e andamento irregolare, non è obbligatoria la ventilazione.

e) Cantine, magazzini, depositi e simili

Le cantine a servizio degli alloggi ed i locali sotterranei in genere adibiti a magazzini, depositi, ecc., debbono essere protetti dall'umidità con le modalità indicate all'art. 58; avere aerazione possibilmente con riscontro d'aria e pavimentazione di tipo non inferiore



Copia Conforme all'originale

Torino li, 27 MAR 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

ad un battuto

Scale e c
nazione.

L'uso dei
boratori e sim

ti del precede

I locali d

ti dell'abitabi

sone; quelli pe

rie, i bagni di

to e simili, de

lizia che il Co

to e di cui con

mento dell'abit

La costruz

l'installazione

vanza dell'art.

1967 n. 1288.

Nel caso d

ta è obbligator

pedine, così con

Per i camin

con appositi app

lavaggio devono

I locali in

spazio sufficien

ed a permettere

al buon esercizi

Non sono pe

ad alta pressio

zione.



ad un battuto di cemento.

Scale e corridoi d'accesso devono essere provvisti di illuminazione.

L'uso dei sotterranei per soggiorno esclusivamente diurno (laboratori e simili) sarà tollerato solo quando rispondano ai requisiti del precedente art. 58.

I locali destinati a servizi collettivi devono avere i requisiti dell'abitabilità se soggetti alla permanenza non saltuaria di persone; quelli per servizi di carattere industriale, come le lavanderie, i bagni di uso collettivo, gli impianti centrali di riscaldamento e simili, devono avere requisiti di sicurezza, di igiene e di pulizia che il Comune deve esaminare caso per caso in sede di progetto e di cui controllerà la buona esecuzione all'atto del riconoscimento dell'abitabilità del fabbricato.

Art. 65

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO

La costruzione di canne fumarie e di camini industriali nonché l'installazione di impianti di riscaldamento sono soggetti all'osservanza dell'art. 81 del presente Regolamento e del D.P.R. 24 ottobre 1967 n. 1288.

Nel caso di camini o canne fumarie ricavati in muri di facciata è obbligatorio l'adozione della controcanna con relativa intercapedine, così come indicato al comma a)2 dell'art. 81.

Per i camini industriali è obbligatorio il filtraggio dei fumi con appositi apparecchi; le canalizzazioni di scarico dell'acqua di lavaggio devono essere in grés.

I locali in cui sono installate le caldaie debbono avere uno spazio sufficiente a contenere le caldaie stesse ed i loro accessori ed a permettere la regolare esecuzione delle manovre necessarie al buon esercizio, alla pulizia e alla manutenzione di esse.

Non sono permesse, di regola, installazioni di caldaie a vapore ad alta pressione (maggiore di Kg/cmq. 2) in edifici di comune abitazione.



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



Art. 66

LOCALE DI RACCOLTA DELLE SPAZZATURE

Le costruzioni plurifamiliari devono essere provviste di apposita camera di deposito delle spazzature con pareti e pavimento perfettamente lisciati in cemento, porta in ferro a perfetta chiusura, secondo le norme vigenti. Detta camera deve essere ricavata al piano terreno, in posizione facilmente accessibile e ventilata.

Art. 67

SCARICHI DELLE ACQUE BIANCHE E NERE

I pluviali devono raccogliere tutte le acque meteoriche che cadono sulle coperture degli edifici mediante canali di gronda di sufficiente ampiezza e immetterle nella rete comunale e, ove questa non esiste, a livello stradale. Ogni copertura deve avere un pluviale di diametro interno di almeno cm. 10, ogni mq. 80,00, o frazione di mq. 80,00 di superficie orizzontale.

La canalizzazione bianca deve avere:

- pendenza non inferiore in alcun punto all'1%;
- pozzetti di raccolta nei cortili e nelle aree interne in relazione alle pendenze del terreno;
- pozzetti di ispezione in tutti i punti di gomito o di deviazione;
- collegamento alla canalizzazione bianca stradale, oppure, in mancanza di questa, a pozzi perdenti in numero e dimensioni sufficienti a smaltire nel sottosuolo le massime precipitazioni meteoriche.

Gli scarichi delle acque nere o comunque di rifiuto (latrine, bagni, lavabi, acquai, ecc.) debbono effettuarsi entro condutture inattaccabili dai liquami (vietate perciò le condutture in cemento) muniti di collegamento a perfetta tenuta, con pendenze non inferiori in alcun punto al 2%. La loro immissione nelle colonne verticali di scarico deve avvenire previo attraversamento di chiusura idraulica a sifone con altezza d'acqua non inferiore a cm. 2.

Le colonne verticali di scarico, sia esterne ai muri, sia incassate in apposite canne, devono essere staccate dalle pareti e sorrette da cravatte in ferro e terminare al di sopra della copertura entro un torrino esalatore di diametro interno non inferiore a cm. 8.

Le canalizzazioni di raccolta delle colonne verticali devono es



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

sere dotate
po ed uno per
lizzazioni d
nuta di una
ciamento alle
zione di un s

In manca
ve essere effi
que o in pozz
68 e 69.

Nel caso
ta la ventila
Le condu
luridi dei fa
sione nella f
delle acque p

Nelle lo
rio l'allaccia
za inferiore a

Nelle lo
solutamente po
fognature dina
fatti, quali p
scrizioni dell

Solamente
struzione di p
Le fosse

no essere cost
di almeno m. 2
pito di terren
m. 20 (L.M. 20
li. Le fosse s
zioni dell'Uff



sere dotate di almeno un pozzo di ispezione ogni m. 10 di sviluppo ed uno per ogni gomito o angolo. Le predette tubazioni e canalizzazioni di scarico nero e i relativi giunti devono essere a tenuta di una colonna d'acqua non inferiore a m. 3. Ogni loro allacciamento alle fognature pubbliche deve effettuarsi con l'interposizione di un sifone intercettatore di tipo approvato dal Comune.

In mancanza di canalizzazioni di fognature nere, lo scarico deve essere effettuato in fosse per la depurazione biologica delle acque o in pozzi neri, rispettando le prescrizioni dei seguenti artt. 68 e 69.

Nel caso di fabbricati di altezza superiore a m. 15 è prescritta la ventilazione secondaria sulla colonna di scarico verticale.

Le condutture e le fognature private di raccolta dei materiali luridi dei fabbricati debbono essere tenute separate, fino all'immissione nella fognatura pubblica, da quelle che servono per lo scarico delle acque pluviali.

Art. 68


OPERE PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE LURIDE

Nelle località provviste di fognatura nera o mista è obbligatorio l'allacciamento ai collettori qualora essa si trovi a una distanza inferiore a m. 100, quando ciò sia tecnicamente possibile.

Nelle località provviste di acquedotto, nelle quali non sia assolutamente possibile immettere i liquami di rifiuto domestico in fognature dinamiche regolari, è obbligatoria la costruzione di manufatti, quali pozzi chiarificatori o fosse settiche, secondo le prescrizioni dell'Ufficio di Igiene.

Solamente nelle località prive di acquedotto è ammessa la costruzione di pozzi neri a perfetta tenuta.

Le fosse settiche, i pozzi chiarificatori e i pozzi neri devono essere costruiti all'esterno dei fabbricati ed essere distaccati di almeno m. 2,00 dai muri di questi con lo spazio interposto riempito di terreno argilloso ben compresso. Devono distare di almeno m. 20 (L.M. 20/6/1896) da pozzi, cisterne, fontane di acque potabili. Le fosse settiche dovranno essere costruite secondo le prescrizioni dell'Ufficio d'Igiene.



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG 1979

Doct. Arch. Federico ESPOSITO



La costruzione e il funzionamento di impianti di depurazione biologica dei liquami domestici devono essere autorizzati dal Sindaco su parere favorevole dell'Ufficio d'Igiene e dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 69

POZZI NERI

I pozzi neri non possono essere costruiti in posizione che sia coperta da un fabbricato, ma devono essere distaccati secondo le prescrizioni del precedente art. 68 e convenientemente isolati.

Se vengono costruiti in calcestruzzo cementizio semplice o armato, lo spessore delle pareti e del fondo non dovranno essere inferiori a cm. 15; la soletta di copertura non dovrà essere inferiore a cm. 10, dovranno inoltre essere intonacati con malta di cemento dello spessore di cm. 2.

Se la costruzione dei pozzi viene fatta in muratura, la canna deve essere costruita con mattoni di prima qualità, dello spessore di cm. 38 con massicciata sul fondo di muratura greggia dello spessore di cm. 45 e con la volta superiore dello spessore di cm. 25 con intonaco di cemento su tutta la superficie interna che ne assicuri la completa impermeabilità.

La forma dei pozzi sarà a pianta rettangolare con curvatura dei risvolti, o circolare, oppure ellittica; in ogni caso dovrà avere il fondo a bacino.

Le bocche dei pozzi devono avere una superficie non inferiore a mq. 0.50, avere un doppio chiusino di lastra metallica e di pietra, a perfetta tenuta, intramezzato da uno spazio di almeno 20 cm. riempito di terriccio.

La loro capacità deve essere proporzionata alla destinazione. La profondità non deve essere superiore ai m. 4.00 dal livello del suolo.

La ventilazione dei pozzi neri non può assolutamente avvenire mediante sfiatatoio ma con tubo di diametro non inferiore a cm. 10 da prolungarsi ad altezza superiore a quella dei tetti vicini.

I pozzi neri nuovi e quelli riparati non possono essere usati senza il permesso dell'Autorità sanitaria comunale.




Copia Conforme all'originale

23 MAG. 1979

Torino li, _____

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Può esser
re della Autor
bilità per i l
za non inferior
sale di riunio
banca, esclusa
I limiti
a) la sup
una metà di qu
per il resto c
b) l'aera
tuirsi parzial
sicuri: aria es
T = 18°, U.R. 5
T = 27°, U.R. 6
Per le esi
sentita la parz
Il movimento d
re velocità tal
c) è tolle
tre strutture n
locale, sempre
ne risentano.
L'abitabil
ne dello stabil
indicazione top
consente l'abita
I locali o
te le leggi e r
curezza pubblica
E' consenti



LOCALI DI ABITABILITA' NON PERMANENTE

Può essere consentita, caso per caso, subordinatamente al parere della Autorità Sanitaria, una parziale deroga alle norme di abitabilità per i locali di superficie non inferiore a mq. 80 e di altezza non inferiore a m. 3.50 che vengano adibiti agli scopi seguenti: sale di riunione, sale di ristorante, empori di vendita, servizi di banca, esclusa sempre la destinazione a convivenza familiare.

I limiti di deroga sono:

a) la superficie di illuminazione naturale può ridursi fino a una metà di quanto prescritto nel precedente art. 56 e sostituirsi per il resto con adeguata illuminazione artificiale;

b) l'aerazione naturale di cui al precitato articolo può sostituirsi parzialmente con aerazione artificiale, sempre che questa assicuri: aria esterna filtrata mc O/h 25-30 per persona.

T = 18°, U.R. 50% valori minimi invernali.

T = 27°, U.R. 60% valori massimi estivi.

Per le esigenze di messa a regime dei locali potrà essere consentita la parziale ricircolazione dell'aria purché non superi il 50%. Il movimento d'aria nella zona occupata da persone non dovrà avere velocità tale da costituire molestia;

c) è tollerata la presenza di soppalchi, tramezze a giorno e altre strutture nei limiti strettamente necessari per il servizio del locale, sempreché le condizioni di illuminazione e di aerazione non ne risentano.

L'abitabilità limitata deve risultare dal permesso di abitazione dello stabile di cui il locale fa parte, ove deve trascriversi la indicazione topografica e la superficie dei locali per i quali si consente l'abitabilità limitata.

I locali oggetto del presente articolo devono rispondere a tutte le leggi e regolamenti vigenti per l'igiene del lavoro e per la sicurezza pubblica.

Art. 71

GRANDI LOCALI

E' consentita, caso per caso, subordinatamente al parere della



Copia Conforme all'originale
Torino li, 27 MAG. 1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



Autorità Sanitaria, una parziale deroga di abitabilità per i grandi locali di superficie non inferiore a mq. 150 e di altezza media non inferiore a m. 5.00, che siano adibiti a scopi speciali di pubblico interesse quali:

- locali per il culto, locali di pubblico divertimento, locali per esposizioni, empori di vendita, esclusa sempre la destinazione a convivenza familiare ed in genere ad uso privato.

I limiti della deroga sono i seguenti:

a) sono consentite deroghe all'art. 57 del presente Regolamento circa l'isolamento termico e fonico in limiti da giudicarsi dalla Commissione edilizia;

b) nei locali a piano terra con altezza non inferiore a m. 5.50 è consentita la costruzione di soppalchi e balconate a condizione che la loro superficie non superi la metà della superficie del locale e la superficie illuminante non sia inferiore a 1/6 tenuto conto anche della superficie del soppalco. L'altezza non deve essere inferiore a m. 2.50;

c) l'illuminazione naturale può essere parzialmente sostituita da adeguata illuminazione artificiale;

d) l'aerazione naturale può essere parzialmente sostituita da aerazione artificiale come al precedente articolo.


La qualità di grande locale deve risultare nel relativo permesso di occupazione. I locali oggetto del presente articolo debbono rispondere a tutte le leggi e regolamenti vigenti per l'igiene del lavoro e per la sicurezza pubblica.

Art. 72

EDIFICI PER L'OSPITALITA' COLLETTIVA

Per gli edifici destinati ad alberghi, collegi, caserme, monasteri, ecc. non è concessa alcuna deroga alle norme di abitabilità, salvo i casi eccezionali sui quali dovrà pronunciarsi la Commissione edilizia su vincolante parere dell'Ufficiale Sanitario.

Tali fabbriche non possono in nessun caso essere adibite a scopo diverso da quello per cui furono costruite e l'uso di tali abitazioni collettive richiede, oltre al permesso di abitabilità, una licenza speciale da rilasciarsi dal Comune. In particolare:



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG. 1979

Det. Arch. Federico ESPOSITO

Handwritten signature of Federico Esposito

- le cucine, decenza in numero di abitanti e le parti di raccolta

- i gruppi di lavoro, e le tramezzature possono avere una superficie di m. 2.10; ogni gabinetti;

- negli alberghi e il relativo servizio di aerazione attraverso

Oltre alle abitazioni vanno organizzate in modo da essere sottoposte alla Commissione edilizia su superficie non inferiori a quelli con doccia e spogliatoio con

I pavimenti e la temperatura devono essere adeguati e disinfestazione

Devono sottoporre all'articolo 73 del regolamento. Per i servizi

Visito:

P. Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 59



- le cucine, gli acquai, le lavanderie, i gruppi di gabinetti di decenza in numero superiore a due, devono in ogni caso avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all'altezza di m. 2,00 con pilette di raccolta delle acque di lavaggio;

- i gruppi di gabinetti di decenza devono essere separati per sesso, e le tramezze che dividono i gabinetti di uno stesso raggruppamento possono avere altezza inferiore al soffitto, ma non mai minore di m. 2,10; ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti;

- negli alberghi è permessa la diretta comunicazione fra la camera e il relativo gabinetto ed il bagno, purché questi locali siano adibiti al servizio solo della camera ed abbiano assicurata la necessaria aerazione attraverso finestre o sistemi di ventilazione forzata.

Art. 73

STABILIMENTI SPORTIVI - PISCINE

Oltre alle norme sancite dal presente Regolamento questi stabilimenti vanno soggetti alle prescrizioni emanate dalle competenti organizzazioni sportive nazionali ed a quelle che possono eventualmente essere stabilite nel permesso di costruzione su segnalazione della Commissione edilizia. I locali per bagni debbono avere una superficie netta di mq. 4,00 per quelli con vasca e mq. 2,00 per quelli con doccia; questi ultimi devono però essere preceduti da uno spogliatoio con superficie non inferiore a mq. 2,00.

I pavimenti di detti locali e le pareti, sino a m. 2,00 di altezza devono essere impermeabili, levigati e suscettibili di lavatura e disinfezione, con angoli interni arrotondati.

Art. 74

ALBERGHI DIURNI E SIMILI

Devono sottostare a tutte le prescrizioni di cui al precedente articolo 73 e in particolare per quanto riguarda i locali per bagni. Per i servizi igienici valgono le prescrizioni dell'art. 72.



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



Art. 75

LOCALI DI PUBBLICO TRATTENIMENTO IN GENERE

Per tali locali si debbono, oltre alle norme del presente regolamento, rispettare le prescrizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia e predisporre uno o più parcheggi per le autovetture dirette ad essi.

Art. 76

AUTORIMESSE

Devono rispondere, oltre alle prescrizioni di questo Regolamento, alle speciali norme contenute nella vigente regolamentazione in materia. Le autorimesse al servizio di privati possono essere ricavate esclusivamente in locali direttamente aerati dall'esterno con eventuali rampe di accesso a pendenza non superiore al 20% se rettilinee e non superiore al 12% se a cielo libero o curvilinee; devono essere costruite in muratura, eventualmente in bassi fabbricati isolati, nel rispetto delle prescrizioni degli artt. 60 e 61 del presente Regolamento, con pavimento lavabile, capacità non superiore a 2 autoveicoli per ogni scomparto o box, e perenne divieto di deposito di carburante; non devono aprirsi direttamente sulle vie.

Le autorimesse pubbliche possono essere invece ad uno o più piani f.t. ed entro terra, rispondenti alle speciali norme regolamentari vigenti.

Oltre alla richiesta di autorizzazione alla costruzione, ogni nuova autorimessa pubblica deve formare oggetto di un'apposita domanda preventivata di approvazione della sua ubicazione in cui deve essere precisato: la capienza massima prevista di macchine, la posizione degli ingressi e uscite degli autoveicoli, i mezzi di accesso ai piani (rampe, montavetture ecc.); i sistemi di aerazione, i servizi annessi previsti, gli eventuali depositi di carburanti ed olii, nonché la presenza o meno di alloggi per il personale di servizio.

Lo scarico delle acque di rifiuto delle autorimesse pubbliche deve infine essere provvisto di apposite predisposizioni per la separazione delle materie grasse dalle acque di lavaggio e per la sedimentazione dei fanghi. La copertura dev'essere a falde inclinate.



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Tutti gli
 tori in genere
 te dalle vigen
 industrie, sia pe
 prescrizioni de
 Gli ambien
 lati contrappos
 essere almeno p
 Dovranno e
 appartenenti agli
 I depositi
 ammessi nelle z
 Sono ammes
 delle norme che
 rà affinché non
 pubblica e per
 A) Prescrizioni
 Sono consi
 tazione degli a
 del bestiame e
 conduzione di t
 Gli edificio
 gricolo, o quan
 Il terreno
 alle condizioni
 vrà essere asci
 modo che il pav
 luoghi di depos
 simo della fald
 livello della c

Visito:

p. Il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 61 -



Art. 77

STABILIMENTI INDUSTRIALI, GRANDI DEPOSITI

LABORATORI IN GENERE

Tutti gli stabilimenti industriali, grandi depositi e laboratori in genere debbono sottostare alle norme e prescrizioni sancite dalle vigenti leggi e regolamenti, sia generiche per tutte le industrie, sia particolari a determinate industrie; ed uniformarsi alle prescrizioni del presente Regolamento.

Gli ambienti di lavoro devono essere aerati con aperture su due lati contrapposti; l'area fidestrata, nelle nuove fabbriche, deve essere almeno pari ad un decimo della superficie del pavimento.

Dovranno essere previsti i parcheggi necessari sia ai mezzi appartenenti agli addetti sia ai mezzi di trasporto dei materiali.

I depositi di materiali alla rinfusa od accatastati non sono ammessi nelle zone A-B-C-SG.

Sono ammessi, invece, nelle zone produttive con l'osservanza delle norme che il Sindaco - sentiti gli organi competenti - detterà affinché non costituiscano bruttura oppure pericolo per l'igiene pubblica e per l'incolumità pubblica e privata.

Art. 78

EDIFICI RURALI

A) Prescrizioni generali

Sono considerate costruzioni rurali quelle che servono alla abitazione degli addetti all'agricoltura, al ricovero ed allevamento del bestiame e degli animali da cortile e, comunque, inerenti alla conduzione di terreni agricoli.

Gli edifici rurali sono costruiti nelle zone vincolate ad uso agricolo, o quando consentito, anche in talune zone di espansione.

Il terreno destinato a costruzioni rurali, oltre a rispondere alle condizioni stabilite dall'art. 58 del presente Regolamento, dovrà essere asciutto e, ove sia necessario, munito di drenaggio, in modo che il pavimento dei locali di abitazione, delle stalle e dei luoghi di deposito si trovi ad almeno un metro sopra il livello massimo della falda acquifera e per le abitazioni ad almeno cm. 50 dal livello della circostante campagna.



Copia Conforme all'originale

Torino li 23 MAR 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



cortili, le aie, gli orti e i giardini, anche quelli già esistenti, annessi alle case rurali dovranno essere provvisti di scolo in modo da evitare impaludamenti in prossimità delle case. Per lo stesso scopo si dovrà provvedere allo scarico delle acque meteoriche.

Le costruzioni ad uso abitazione devono essere separate dai locali rustici mediante un muro tagliafuoco.

B) Locali di abitazione

Le camere di abitazione non devono avere alcuna diretta comunicazione con i locali destinati a ricovero di animali né possono essere collocate sopra i suddetti locali; nelle costruzioni esistenti e per opere di rifacimento nel caso di contiguità i muri divisorii devono essere costruiti in modo da escludere la possibilità di infiltrazione di gas e diffusione di umidità.


Detta norma vale anche per la contiguità con tutti i locali nei quali si compiono manipolazioni ed operazioni agricole che possano alterare l'aria delle abitazioni. L'aerazione e la illuminazione di dette camere dovrà essere assicurata da finestre con superficie minima di mq. 1.00.

L'altezza minima delle camere di abitazione è di m. 2.80 per le zone di pianura e di m. 2.60 per quelle collinari e di montagna; la superficie e la cubatura minima sono stabilite dall'art. 55 del presente Regolamento.

Nell'interno della casa ogni focolare dovrà essere munito di cappa ed avere un'apposita canna per il fumo che si prolunghi sopra il tetto con fumaiolo dell'altezza di almeno un metro.

C) Latrine, acquai, pozzi neri e immondezzai

Tutte le abitazioni rurali devono avere almeno una latrina interna ed un bagno doccia per ogni famiglia, conforme ai requisiti regolamentari già precisati all'art. 64. Sono ammesse, in aggiunta, latrine all'esterno del fabbricato a condizione che non siano collocate né sopra né a ridosso della concimaia. Le latrine debbono avere una superficie non minore di mq. 1.00, larghezza minima di m. 1.00, altezza libera minima di m. 2.50 e presa di luce e aria direttamente dall'esterno mediante apertura di superficie non minore di mq. 1.00



Copia Conforme all'originale

Torino li, _____

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

[Handwritten signature]

Il pavimento d
connessi e a su
1.50 devono ess
altri materiali

Le acque d
co delle latrin
permeabile muni
della fognatura
tore prolungato

Nel caso i
no convogliate,
to di depurazio
civica con sfio
dalle abitazion
in un pozzo ner
69 del presente

I fabbrica
re provvisti di
cimento, fornito
abitazioni deve
in quelle di col

D) Pozzi, cisterne

E' vietato
qua potabile per
gnature, pozzi n
scolo, lavatoi,

Per i pozzi
co tale distanza

I pozzi dev
internamente di
impermeabili att
perficiale o pro

La loro pro
falda acquifera
pre essere chius

Il pavimento deve essere costituito di materiali impermeabili ben connessi e a superficie liscia; le pareti fino all'altezza di m. 1.50 devono essere intonacate e lisciate in cemento o rivestite con altri materiali impermeabili e lavabili.

Le acque di rifiuto degli acquai e le materie luride di scarico delle latrine devono essere convogliate, mediante tubazione impermeabile munita di efficiente chiusura idraulica verso la rete della fognatura, la quale deve essere provvoluta di un tubo esalatore prolungato sopra il tetto.

Nel caso in cui non esista detta rete, le acque luride verranno convogliate, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, o in un impianto di depurazione biologica di tipo approvato dalla Amministrazione civica con sfioratore che sbocchi all'aperto a conveniente distanza dalle abitazioni, dai pozzi di acqua viva e dalle cisterne, oppure in un pozzo nero costruito secondo le prescrizioni degli artt. 68 e 69 del presente Regolamento.

I fabbricati rurali nei quali ci sia abitazione dovranno essere provvisti di immondezzaio in muratura, intonacato e liscio in cemento, fornito di porta o coperchio. La sua distanza minima dalle abitazioni deve essere: nelle zone agricole di pianura di m. 20 e in quelle di collina e montagna di m. 5.


D) Pozzi, cisterne e serbatoi di acqua potabile.

E' vietato scavare pozzi, costruire cisterne e serbatoi di acqua potabile per uso privato a distanza minore di m. 10.00 da fognature, pozzi neri, concimaie, stalle, acquai, canali e fosse di scolo, lavatoi, abbeveratoi e simili.

Per i pozzi, cisterne, serbatoi d'acqua destinati ad uso pubblico tale distanza deve essere di almeno m. 25.00.

I pozzi devono essere costruiti in buona muratura, rivestiti internamente di uno strato di cemento e con pareti rese altrimenti impermeabili atte ad impedire infiltrazioni da acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante.

La loro profondità sarà spinta sino al ritrovamento di sicura falda acquifera profonda ed immune da inquinamenti. Essi devono sempre essere chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura



Copia Conforme all'originale

Torino II,

21 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



munita di sportello. L'attingimento potrà farsi soltanto a mezzo di pompe. Il terreno circostante dovrà essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque di stramazzo e meteoriche.

E) Locali per il ricovero del bestiame e concimaie

I ricoveri per gli animali devono essere provvisti di finestre aventi una superficie complessiva non inferiore ad 1/15 della superficie del pavimento; tali finestre in pianura non possono essere aperte a distanza inferiore a m. 4.00 in linea orizzontale da qualunque finestra di locale di abitazione; in collina e in montagna a m. 2.00.

Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile ed inclinato verso un canaletto impermeabile di scolo a superficie liscia a conveniente distanza dalla mangiatoia; e questo deve addurre il liquore all'esterno in appositi pozzi stagni, mediante chiusura idraulica.

Qualora le stalle per le loro dimensioni siano destinate a doppia fila di animali, il pavimento di ogni fila dovrà essere inclinato verso un proprio canaletto di scolo.

Le pareti devono essere raccordate con il pavimento e tra loro ad angoli arrotondati, intonacate con cemento fino all'altezza di m. 1.50 dal pavimento; il restante delle pareti va arricciato a calce; anche il soffitto deve essere arricciato.

Indipendentemente dal numero delle finestre, ogni stalla deve essere munita di canna di ventilazione prolungantesi sopra il tetto. Il veterinario comunale a suo giudizio, potrà richiedere l'installazione di altre canne sussidiarie.

Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi debbono essere fatti con materiali di facile lavatura e disinfezione.

La superficie interna delle porte e delle finestre deve essere liscia e verniciata.

Le stalle saranno ampie, opportunamente ventilate ed illuminate, esse devono avere una cubatura di almeno mc. 30 per ogni capo grosso di bestiame; di mc. 15 per ogni capo piccolo; devono, inoltre, avere altezza minima interna di mt. 3.50. Può essere consentita una cubatura inferiore quando il Veterinario Comunale giudichi che l'ambiente sia abbondantemente dotato di finestre e di canne di



Copia Conforme all'originale

Torino li

23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

ventilazione

Le stalle

tuate in modo

potabile e d

o di bevande

10, salvo ul

il parere de

I letan

gni caso, di

prese di acc

Ogni st

re capacità

ti, pareti e

per la racco

stare non me

ture di acqu

dotta a mt.

sentita, in

in montagna

tazione è ri

bitazione sia

Le porc

mento imperm

mt. 1.50. Dev

colta del lic

Le stall

animale e le

spansione. Le

di espansione

mt. 300 per l

ni destinati

e per le re

La dista

alle stalle c

E' raccomanda

zone residenz



ventilazione.

Le stalle adibite a più di due capi e le porcilaie saranno situate in modo da distare non meno di mt. 25 da ogni presa di acqua potabile e da locali di vendita o deposito di sostanze alimentari o di bevande. In collina e in montagna tale distanza è ridotta a mt. 10, salvo ulteriori riduzioni che possono essere concesse sentito il parere dell'Ufficiale Sanitario.

I letamai non sono ammessi nei centri abitati e devono, in ogni caso, distare non meno di mt. 25 dall'abitazione rurale, dalle prese di acqua potabile, dai pozzi, dalle cisterne e dalle strade.

Ogni stalla deve essere dotata di concimaia. Questa deve avere capacità sufficiente in rapporto al numero degli animali stabulati, pareti e fondo resi impermeabili e pozzetto a perfetta tenuta per la raccolta del colaticcio. In pianura le concimaie devono distare non meno di mt. 20 dalle abitazioni, dai pozzi e dalle condutture di acqua potabile. In collina e in montagna la distanza è ridotta a mt. 10; a giudizio dell'Ufficiale Sanitario può essere consentita, in casi particolari, una distanza inferiore. In collina e in montagna la distanza tra il muro della stalla e quello dell'abitazione è ridotta a mt. 2. E' auspicabile che tra la stalla e l'abitazione sia ricavato un vano porticato aperto.

Le porcilaie devono essere costruite in muratura, avere pavimento impermeabile e pareti rese impermeabili fino all'altezza di mt. 1.50. Devono, inoltre, essere dotate di pozzi stagni per la raccolta del liquame.

Le stalle, i capannoni per l'allevamento di qualunque tipo di animale e le concimaie sono vietate nella zona residenziale e di espansione. Le distanze minime dai confini delle zone residenziali e di espansione (perimetro segnato in cartografia) devono essere di mt. 300 per le stalle con più di 10 capi di bestiame, per i capannoni destinati all'allevamento intensivo di qualsiasi tipo di animale e per le relative concimaie.

La distanza minima dal predetto confine delle concimaie di cui alle stalle con meno di 10 capi di bestiame deve essere di mt. 50. E' raccomandabile, infine, che tra gli allevamenti intensivi e le zone residenziali e di espansione sia previsto un idoneo filtro ver-



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



de con alberi di alto fusto.

F) Distanze degli edifici rurali da terrapieni

E' proibito addossare muri di abitazioni rurali direttamente a terrapieni; detti muri dovranno sempre avere distanza di almeno m. 3.00 dalla base inferiore della scarpa naturale del terrapieno o del muro di sostegno la cui altezza non potrà eccedere i m. 2.00. In ogni caso si faranno opportuni canali di drenaggio per smaltire le acque meteoriche e di infiltrazione.

Sono ammesse nelle zone agricole e nelle zone agricole montane le costruzioni per estrazione e lavorazione di materiale estrattivo ancorché di natura non agricola, nonché quelle per la trasformazione e la conservazione di prodotti agricoli della zona. Per le modalità di costruzione valgono le norme contenute nell'art. 96.

Art. 79

COSTRUZIONI PROVVISORIE

Sono consentite costruzioni provvisorie senza bisogno di speciale permesso, soltanto per uso diretto di cantiere da costruzione. Per ogni altro uso le costruzioni tutte, anche soltanto appoggiate al suolo, sottostanno alle norme del presente Regolamento. Sono comprese fra le costruzioni provvisorie quelle esclusivamente o prevalentemente in legno, le quali possono essere assoggettate a prescrizioni speciali, caso per caso.

Art. 80

EDIFICI PER I QUALI VI E' OBBLIGO DI IMPIANTI ANTINCENDIO

Debbono essere dotati di impianti interni di spegnimento ad acqua sotto pressione sufficiente:

- i fabbricati di qualsiasi altezza che abbiano una delle seguenti destinazioni speciali: alberghi, collegi, pubblici dormitori, ecc.;
- teatri e cinematografi, sale di riunione capaci di almeno 150 persone, sale da ballo, sale per rappresentazioni anche se vi è ammesso pubblico non pagante, grandi magazzini di vendita;



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

[Handwritten signature]

- stabilim
fatta ecce
totalmente in
- le costru
ne, le quali
biano una pro
E' fatto
lare che di v
VV.FF. avente

STRUTTUR

- a) Le co
gno possono es
zioni e limita
Vigili del Fuc
b) L'impi
travi, capriat
to o lavorazio
può essere inv
uffici e simil
tanti siano in
teriale resist
inferiore comun
c) Le cate
terizi e di cen
vestimento coib
d) Sono vi
pidei. Sono vie
ra le scale in
e) Le scal
scale devono es
materiali resist
nicazione diret
come laboratori



- stabilimenti industriali, autorimesse, laboratori, officine, fatta eccezione per il caso in cui si debbano lavorare materiali totalmente incombustibili;

- le costruzioni di qualunque altezza e con qualunque destinazione, le quali coprano una superficie totale di almeno mq. 2000 ed abbiano una profondità maggiore di m. 40.00 dalla fronte stradale.

E' fatto obbligo di osservare le prescrizioni di ordine particolare che di volta in volta possono essere richieste dal comando dei VV.FF. avente giurisdizione sul territorio del Comune.

Art. 81

STRUTTURE PORTANTI, SCALE ED ASCENSORI, TETTI, SOTTOTETTI,
MURI TAGLIAFUOCO

a) Le costruzioni con strutture portanti prevalentemente in legno possono essere ammesse, con l'osservanza di particolari prescrizioni e limitazioni da vagliarsi di volta in volta dal Comando dei Vigili del Fuoco.

b) L'impiego di strutture metalliche portanti (pilastri, colonne, travi, capriate ecc.) è vietato nelle costruzioni destinate a deposito o lavorazione di materiali combustibili, autorimesse e simili; può essere invece consentito negli edifici destinati ad abitazione, uffici e simili, alla tassativa condizione che dette strutture portanti siano internamente protette da un rivestimento coibente di materiale resistente al fuoco di comprovata efficacia e di spessore non inferiore comunque a cm. 3.

c) Le catene delle coperture a volta a struttura mista di laterizi e di cemento armato devono essere protette dallo stesso rivestimento coibente di cui al precedente comma b).

d) Sono vietate le scale ricavate a sbalzo con materiali lapidei. Sono vietate nei fabbricati con più di tre piani fuori terra le scale in legno.

e) Le scale di altezza maggiore di mt. 10 e le gabbie delle scale devono essere aerate direttamente dall'esterno e costruite con materiali resistenti al fuoco; non devono inoltre avere alcuna comunicazione diretta con locali esposti a pericolo di cause di incendio, come laboratori, magazzini, depositi e simili.



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



f) In tutti gli edifici ad uso sia civile, sia industriale, sia commerciale, le scale devono essere di numero proporzionato alle aree coperte e precisamente deve essere eseguita, dal piano alla copertura, una scala per ogni 300 mq. di area coperta o frazione di 300 superiore a mq. 150.

g) Gli edifici ad uso di grandi alberghi, grandi magazzini, locali di pubblico spettacolo e simili devono avere tutte le strutture dei tetti in materiale antincombustibile.

h) Le coperture con voltoni di laterizi armati devono avere le catene in ferro protetto dal rivestimento coibente e resistente al fuoco precisato al comma b) del presente articolo.

i) Gli eventuali divisori dei sottotetti devono essere in muratura.

Art. 82

CANNE FUMARIE E CAMINI INDUSTRIALI

a) Ogni focolare, camino, cucina, fornello o stufa, tanto nei fabbricati civili quanto negli esercizi pubblici o negli stabilimenti industriali, deve essere fornito di un proprio condotto per l'eliminazione dei prodotti della combustione. Tali condotti devono essere costruiti in modo che se ne possa praticare la pulitura meccanica e devono avere le seguenti caratteristiche:

1. essere costruiti con materiali incombustibili e a regola d'arte e risultare pertanto perfettamente impermeabili al fumo e tali da impedire, quando passino in vicinanza od attraverso locali di abitazione, sia la filtrazione di gas della combustione, sia un riscaldamento delle pareti che li comprendono che possa dar luogo ad inconvenienti od a fastidio;

2. essere contenuti entro una controcanna di maggiore sezione, che consenta la creazione di una intercapedine perimetrale, di almeno cm. 3 di larghezza in cui circoli l'aria, quando essi attraversino strutture di materiale combustibile o non siano incassati entro murature;



Copia Conforme all'originale

Torino li 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

3. essere
in corrispond
portuni in re
fetta tenuta,
da qualsiasi
4. essere
copertura di
per evitare c
molestia ai f
b) Sono
a fienili ed
bustibili.
c) I cam
essere protet
efficienza. Es
di proprietà e
della loro alt
d) I gas
cati ad usi ci
derarsi alla s
ne, e debbono
già descritti
tetto adiacent
a) I local
meno 2 uscite
b) i local
e simili, devon
in relazione al
pribili a sempl
c) le pare
lavorazione, de

3. essere provvisti di sportelli e bocchette d'ispezione posti in corrispondenza dei sottotetti ed eventualmente in altri punti opportuni in relazione alle necessità di pulitura; sportelli a perla tenuta, metallici e posti a distanza non inferiore a cm. 50 da qualsiasi struttura combustibile;

4. essere forniti in alto di adeguate teste, sopraelevate sulla copertura di almeno mt. 1 o di quella maggiore altezza occorrente per evitare che il fumo o le esalazioni abbiano ad arrecare danno o molestia ai fabbricati vicini.

b) Sono vietate le canne fumarie situate entro muri adiacenti ai locali ed a locali in genere adibiti a deposito di materiali combustibili.

c) I camini industriali di altezza superiore a mt. 15 devono essere protetti da parafulmine mantenuto costantemente in perfetta efficienza. Essi devono essere ubicati ad una distanza dai confini propri e degli allineamenti stradali pari almeno alla metà della loro altezza con un minimo di mt. 8.

d) I gas di scarico di motori a scoppio installati entro fabbricati ad usi civili (per gruppi elettrogeni e simili) sono da considerarsi alla stessa stregua di tutti gli altri prodotti di combustione, e debbono essere immessi in appositi condotti identici a quelli descritti e liberati nell'atmosfera superiormente al colmo del tetto adiacente.

Art. 83

EDIFICI E LOCALI CON DESTINAZIONI SPECIALI

a) I locali di lavoro in genere debbono essere provvisti di almeno 2 uscite quando hanno superficie superiore a mq. 50;

b) i locali destinati a sale da ballo, conferenze, proiezioni e simili, devono avere un numero di uscite opportunamente ubicate e in relazione alla capacità della sala e provviste di serramenti a sbalzo e a semplice spinta verso l'esterno;

c) le pareti di fabbricato destinate a magazzino, depositi per lavorazione, devono essere separate dalle parti destinate ad abita-



Copia Conforme all'originale

Torino li,

21 MAG. 1979

ft
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



zione a mezzo di muri e strutture tagliafuoco;

d) i locali dove sono installati forni per panificazione, pasticceria, trattamenti termici, saldature, fusione e simili, devono essere posti in piani fuori terra, comunicanti con l'aria libera e debbono essere di materiale resistente al fuoco;

e) i locali destinati a lavorazione o depositi di materie infiammabili e che presentino pericolo di scoppio debbono essere costruiti con materiali resistenti al fuoco ed essere provvisti di adeguate aperture di aerazione e di comunicazione diretta con l'esterno.

Art. 84

LOCALI RI CALDATI CON LIQUIDI O GAS INFIAMMABILI

Nei locali in cui siano installati impianti di gas di utilizzazione di petrolio liquefatto per uso domestico devono essere osservate, salvo diverse disposizioni di legge, le seguenti prescrizioni:

1. installazione della bombola di gas di petrolio liquefatto all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione (ad es.: sui balconi o in nicchie chiuse ermeticamente verso l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno);
2. protezione della tubazione fissa metallica, nell'attraversamento delle murature, con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas di petrolio liquefatto. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa all'apparecchio utilizzatore, devono essere eseguite con accuratezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;

3. applicazione di adatti dispositivi atti ad evitare la fuori-



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

uscita del gas
fiamma. Inoltre
vate in cui si
te le seguenti

4. diviet
trollo, keroser
rati o seminter

5. l'impi
fatto con le d
materiali comb
strutture comb
vrà essere con
teriali combust

6. eventua
no avere access
altri locali co
cientemente ver
tallici. Nell'a
le.

Per l'esec
no seguire le n
norme vigenti i
alta tensione (
Volts per corre
ti norme:

- ogni tiran
- nei luoghi
muniti di una i
ricolo di tocca
-i pali, le
li si abbiano p
ri, atti ad imp



ita del gas di petrolio liquefatto in caso di spegnimento della
mma. Inoltre, nei locali di abitazione e nelle autorimesse pri-
e in cui si faccia impiego di infiammabili devono essere osserva-
le seguenti norme:

4. divieto di tenere liquidi o gas infiammabili (benzina, pe-
lio, kerosene, gas di petrolio liquefatto ecc.) in locali inter-
i o seminterrati;

5. l'impiego di stufe di riscaldamento a kerosene dovrà essere
to con le dovute cautele in ambienti ventilati ed a distanza da
ateriali combustibili. Il relativo camino non dovrà attraversare
utture combustibili, se non debitamente protette. Il kerosene do-
essere conservato lontano dalla stufa, da fiamme libere e da ma-
ateriali combustibili e preferibilmente all'aperto o sul balcone;

6. eventuali autorimesse, di superficie inferiore a mq. 100 dovranno
avere accesso esclusivamente dall'esterno ed essere separate dagli
tri locali con strutture tagliafuoco. Il locale deve essere suffi-
entemente ventilato, l'impianto elettrico stagno e gli infissi me-
llici. Nell'autorimessa non deve essere depositato altro materia-

Art. 85

CONDUTTURE ELETTRICHE

Per l'esecuzione di impianti di condutture elettriche si debbo-
seguire le norme C.E.I., le norme antinfortunistiche e le altre
orme vigenti in materia. Per le linee di condutture elettriche ad
ta tensione (superiore a 600 Volts per corrente continua e a 400
lts per corrente alternata), si devono inoltre osservare le seguen
norme:

- ogni tirante deve essere isolato dal fabbricato stesso;
- nei luoghi accessibili e poco sorvegliati, i pali devono essere
niti di una iscrizione chiara, che metta in guardia contro il pe-
colo di toccare i fili;
- i pali, le mensole e gli altri sostegni per conduttori sui qua-
si abbiano potenziali pericolosi, devono essere muniti di ripa-
, atti ad impedire che si acceda ai conduttori stessi senza l'aiuto



Copia Conforme all'originale
Torino li 23 MAG 1978
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



CAPITOLO XIV

Art. 86

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - NORME E TABELLE

Ai sensi degli artt. 33 e 34 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150
seguenti norme, nonché le tabelle allegate che le integrano e
completano, costituiscono - unitamente alle planimetrie in scala
1:10.000 e 1:2000 - il Programma di Fabbricazione relativo a tut-
to il territorio del comune.

Le Norme, tabelle, indicazioni cartografiche hanno la stessa effi-
cacia giuridica vincolante.

Art. 87

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE

Il Programma di Fabbricazione precisa, con i rispettivi limi-
ti, caratteristiche e simbologia, le seguenti zone delimitate nelle
planimetrie e ulteriormente disciplinate da quanto disposto nelle
allegate tabelle:

- I) agglomerati urbani esistenti o parzialmente edificati (zone
A e B citata dal D.M. 2 aprile 1968);
- II) zone destinate a nuovi insediamenti (zone C - D - ~~SC~~ ^{SP} citata
dal D.M. 2 aprile 1968) quali direttrici di espansione ai sensi del-
l'art. 34 L. 17 agosto 1942 n. 1150;
- III) zona agricola (zona E citata dal D.M. 2 aprile 1968).



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAR 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



CAPITOLO XV°

Art. 88

AGGLOMERATI URBANI ESISTENTI O PARZIALMENTE EDIFICATI

Si identificano come agglomerati urbani esistenti o parzialmente edificati (zone A e B citate dal D.M. 2 aprile 1968):

1. le porzioni del territorio occupate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale e designate in planimetria, e nelle tabelle allegare con il simbolo : IA, seguite dal loro rispettivo numero progressivo;

2. le porzioni del territorio occupate dal centro urbano e le aree circostanti considerabili direttamente e funzionalmente collegate all'agglomerato stesso e designate in planimetria e nelle tabelle allegare con il simbolo: IIA seguito dal loro rispettivo numero progressivo;

3. i gruppi di abitazioni sprovvisti di opere di urbanizzazione primaria e per i quali il numero degli abitanti stabili è inferiore ad 1/3 del numero dei vani esistenti.

Art. 89

LIMITE DI DENSITA' EDILIZIA NEGLI AGGLOMERATI URBANI ESISTENTI O PARZIALMENTE EDIFICATI

I limiti inderogabili di densità edilizia per le costruzioni negli agglomerati urbani esistenti o parzialmente edificati (zone A e B citate dal D.M. 2 aprile 1968) sono stabiliti come segue:

Zone di cui all'art. 88: (Zone I A seguite dal loro numero progressivo).

Sono ammesse soltanto opere di restauro e risanamento conservativo.

Si intende per intervento di restauro quello finalizzato alla conservazione dell'edificio nella zona, alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonico-decorativi, al ripristino di parti alterate e all'eliminazione di superfetazioni degradanti. Il restauro deve rispettare tanto l'aspetto esterno quanto l'impianto strutturale tipologico-architettonico dell'interno e delle parti decorative, pur provvedendo in ordine alle esigenze igieniche e di abitabilità.



Copia Conforme all'originale

Torino li

23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Si intend
strutture edil
del loro cons
caso è richies
prevalentement
ratteri ediliz
del suo sito.
messe le modif
realizzazione,
dilizie del co
Valgono l
I terreni
Non vanno
fici (linee, p
ti, arretramen
salvo che si t
1860 o, anche
l'ambiente.

Altri cara
dano essenzial
scale, affresc
cancellate, ste
o rilievi in m
comignoli. Per
rere della comp

Zone di cui all
sivo).

Sono ammes

~~ristrutturazioni~~

~~ricostruzione~~

~~La densità~~

~~quelle preesist~~

~~re di epoca rec~~

~~Sono ammes~~

~~La densità~~

~~nella tabella a~~



ff

Si intende per intervento di risanamento quello relativo alle strutture edilizie e agli impianti tecnici di un edificio, al fine del loro consolidamento statico e adeguamento funzionale. In tal caso è richiesto per le strutture l'uso di materiali e tecniche prevalentemente tradizionali o comunque tali da non alterare i caratteri edilizi, architettonici ed ambientali e del fabbricato e del suo sito. Per l'adeguamento della rete degli impianti sono ammesse le modifiche interne alla costruzione necessarie per la loro realizzazione, purché queste non siano coerenti alle strutture edilizie del complesso.

Valgono le distanze stabilite dal Codice Civile.

I terreni liberi sono inedificabili.

Non vanno alterati i caratteri morfologici esterni degli edifici (linee, partiture, dimensioni delle aperture, sporti, aggetti, arretramenti, nicchie, colori, decorazioni, materiali ecc.) salvo che si tratti di eliminare le sovrastrutture posteriori al 1860 o, anche se più antiche, incompatibili con l'edificio e con l'ambiente.

Altri caratteri morfologici-iconografici da tutelare riguardano essenzialmente quelli relativi a cortili, porticati, loggiati, scale, affreschi, davanzali, bassorilievi, balaustre, ringhiere, cancellate, stemmi, capitelli, cornici e trabeazioni, decorazioni o rilievi in marmo o in cotto, torri, portali, balconi, abbaini, comignoli. Per le opere relative in questione va richiesto il parere della competente Soprintendenza ai Monumenti.

Zone di cui all'art. 38 (Zone II A seguite dal loro numero progressivo).

Sono ammesse ^{solo} opere di consolidamento, ~~risanamento~~^E, restauro,

~~ristrutturazione e trasformazione d'uso anche mediante demolizione e ricostruzione. senza alterazione di volumi come da 1° comma art. 17 legge 765~~

~~Le densità edilizie di zona e fondiarie non debbono superare quelle precedenti computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente.~~

~~Sono ammesse eventuali nuove costruzioni.~~

~~La densità fondiaria, le altezze e le distanze sono indicate~~

~~nella tabella allegata.~~



Copia Conforme all'originale

Torino li

23 MAR 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



ft

Zone di cui all'art. 88 (non segnate in cartografia).

Sono ammessi gli interventi volti a trasformare in funzione residenziale i vecchi nuclei esistenti sparsi nelle zone agricole montane, parzialmente o saltuariamente abitati.

~~A tal fine si applicano le norme di cui alla zona IIA del presente articolo.~~

Le densità edilizie e di zona e fondiario non devono superare quelli preesistenti.

Art. 90

DESTINAZIONI D'USO PER AGGLOMERATI URBANI ESISTENTI O PARZIALMENTE EDIFICATI

In tutte le zone descritte dall'art. 88 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso:

- abitazioni unifamiliari e collettive in genere,
- negozi e botteghe,
- magazzini depositi limitatamente all'interrato e al piano terreno degli edifici esistenti,
- piccoli laboratori con lavorazioni assolutamente innocue e non rumorose oltre il limite di normale tollerabilità di cui al Codice Civile,
- studi professionali, commerciali ed uffici,
- luoghi di divertimento.

Destinazioni che potranno essere ammesse dal Comune a suo esclusivo giudizio:

- alberghi pensioni,
- locali di rappresentanza e cinematografi.

Destinazioni escluse:

- le industrie in genere,
- le stalle, gli allevamenti e le concimaie,
- tutte le attività che a giudizio dell'Amministrazione comunale risultassero in contrasto con le destinazioni di zona.

Le costruzioni destinate ad attività in contrasto con le prescrizioni del presente regolamento non potranno essere ricostruite o ampliate.

E' consentita soltanto l'ordinaria manutenzione.

Sono inoltre consentite quelle opere che, pur eccedendo l'ordinaria manutenzione, consolidano l'edificio o parte di esso senza al-



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

erarne forma, a
inati).

L'incremento
superare le poss
in programma ap
art. 17 L. 6 ag
Betti serv
belle di ogni s
Superate s
tervento va sub
per gli effetti
li seguenti del
ne.

Si identi
te a nuovi ins
n.1150 (zone C
1. Le par
pere di urbani
ne residenzial
tria e nelle t
spettivo numer

2. Le par
zione primaria
spansione resi
dal loro risp

3. Le par
impianti indu
rai).

Visito:

p. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 77 -

carne forma, aspetto e volumi (solette, tetti, intercapedini, scan-
nati).

Art. 91

LIMITI ALL'INCREMENTO INSEDIATIVO

L'incremento insediativo derivante dalla edificazione non può
superare le possibilità ammesse dai servizi esistenti o da quelli
programma approvati nei modi di legge e dei rapporti di cui allo
t. 17 L. 6 agosto 1967 n. 765 ed al D.M. 2 aprile 1968.

Detti servizi sono precisati e specificati nelle allegate ta-
lle di ogni singola zona.

Superate siffatte possibilità insediative, ogni successivo in-
tervento va subordinato a lottizzazioni convenzionate ai sensi e
per gli effetti dell'art. 8 L. 6 agosto 1967 n. 765 e degli artico-
li seguenti del presente Regolamento con Programma di Fabbricazio-

Art. 92

DIRETTRICI DI ESPANSIONE

Si identificano come direttrici di espansione le zone destina-
te a nuovi insediamenti ai sensi dell'art. 34 L. 17 agosto 1942
n. 1150 (zone C - D citate dal D.M. 2 aprile 1968) e precisamente:

1. Le parti di territorio che usufruiscono di preesistenti o-
pere di urbanizzazione primaria e secondaria sono zone di espansio-
ne residenziale non soggette a lottizzazioni, designate in planime-
ria e nelle tabelle allegate con il simbolo 1C seguite dal loro ri-
spettivo numero progressivo;

2. Le parti del territorio sprovvisto delle opere di urbanizza-
zione primaria anche se sono in parte già edificate sono zone in e-
spansione residenziale soggette a lottizzazione simbolo 2C seguito
al loro rispettivo numero progressivo.

3. Le parti di territorio destinate a nuovi insediamenti per
impianti industriali o ad essi assimilati (artigianali con più ope-
re).



Copia Conforme all'originale

Torino li 23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



Tali zone sono soggette a lottizzazione e sono designate in planimetria e nelle tabelle allegate con il simbolo D seguito dal loro rispettivo numero progressivo.

Art. 93

CONDIZIONI PER L'EDIFICABILITA' NELLE ZONE DI ESPANSIONE

Nelle zone di cui all'art. 92 n. 1 (1 C) sono condizioni essenziali per l'edificabilità di ogni singola zona:

1. l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 4 L. 29 settembre 1964 n. 847 limitatamente alle strade interne, all'area destinata a parcheggio in ragione di mq. 2.5 per abitante, a spazi di verde attrezzato, alla rete di distribuzione idrica, al miglior modo per l'allontanamento delle acque luride, all'illuminazione pubblica.

Sono considerati equipollenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 - 5° c. L. 6 agosto 1967 n. 765, sia la previsione di tali opere da parte del Comune, sia l'impegno da parte dei privati di procedere all'esecuzione delle medesime contestualmente alla realizzazione delle costruzioni oggetto della licenza edilizia.

L'impegno dei privati va preso con atto notarile e la esecuzione diretta delle opere può essere sostituita, a semplice richiesta del Comune, con il versamento di una somma di denaro in misura pari al valore delle opere da eseguirsi, determinato in linea generale con atto del Comune riferito alle singole opere ed alle singole zone.

Le somme in questione sono vincolate all'esecuzione delle opere. In mancanza di tale impegno la licenza di costruzione non può essere concessa.

In caso di inottemperanza il Sindaco ordina la sospensione dei lavori, salvo eventuali più gravi provvedimenti.

2. Il conveniente accesso da strada pubblica o gravitata da uso pubblico.

Si intende per conveniente accesso quello idoneo a consentire non soltanto il semplice passaggio di persone o automezzi, ma altresì atto a sopportare il volume di traffico indotto dalla nuova costruzione, considerando a tal fine, oltre alla cubatura, anche la



Copia Conforme all'originale

Torino Il.

29 MAG. 1979

Dot. Arch. Federico ESPOSITO

Visto: p. il Presidente della Giunta Regionale

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

- 79 -



ff

stinazione di essa.

3. L'effettiva disponibilità dei servizi secondari di zona e interzonali, secondo i tipi e i rapporti fissati dalle tabelle allegate. Tali condizioni di edificabilità devono essere documentate in sede di richiesta della licenza edilizia ed in particolare va specificato il tipo e la quantità del traffico indotto.

Nelle zone di cui all'art. 92 n. 2 la costruibilità è subordinata a piano di lottizzazione convenzionata che precisi la portata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Tali opere sono: strade residenziali con larghezza minima di 6 più le cunette, gli spazi di sosta di parcheggio, le fognature e apparecchiature idonee allo smaltimento delle acque luride, la rete idrica, la rete di distribuzione di energia elettrica e la pubblica illuminazione (primarie).

I piani di lottizzazione possono essere di iniziativa privata volontaria o imposta dall'Autorità comunale ai sensi dell'art. 8 ultimo comma L. 6 agosto 1967 n. 765.

Tale piano di lottizzazione ai sensi degli artt. 40 e sgg. delle presenti norme, deve prevedere spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie (secondarie).

Tale minima dotazione, inderogabile, è di mq. 15 per abitante insediato o da insediare, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968.

Art. 94

LIMITI DI DENSITA' EDILIZIA NELLE ZONE DI ESPANSIONE

I limiti inderogabili di densità edilizia per le costruzioni nelle zone di espansione (zone C - D citate dal D.M. 2 aprile 1968) sono stabilite come segue:

Zone di cui all'art. 92 n. 1 (zone 1C seguite dal loro rispettivo numero progressivo):

- l'altezza dei nuovi edifici deve essere minore od uguale al doppio della distanza dai confini di proprietà o in caso di esistenza di case vicine, minore od uguale alla distanza fra i fabbricati,



Copia Conforme all'originale

Torino li,

27 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



purché siano mantenute le distanze dai confini;

- la distanza minima fra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti non deve essere in nessun caso minore dell'altezza del fabbricato più alto; in tutti i casi però è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10;

- la distanza minima tra i fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli deve corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di m. 5 per lato, per le strade di larghezza inferiore a m. 7; di m. 7,5 per lato, per le strade di larghezza compresa tra m. 7 e m. 15; di m. 10 per lato, per le strade di larghezza superiore a m. 15;

- il rapporto di copertura è soggetto alle limitazioni prescritte dalle tabelle di zona.

Dovranno osservarsi, oltre alle norme di costruibilità citate, le seguenti norme:

- in proiezione orizzontale le costruzioni dovranno essere contenute in un cerchio di m. 42 di diametro, salvo ulteriori limitazioni indicate nelle tabelle di zona;

- potranno essere abbinare due costruzioni a cavallo dei confini di proprietà purché sempre contenute nel cerchio di m. 42 di cui sopra.

La fabbricazione a cavalcione dei confini di proprietà di cui sopra è ammessa però solo con architettura unitaria.

Per più costruzioni da eseguirsi nella stessa proprietà è stabilito un distacco pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di m. 10 tra edificio ed edificio, sempre rispettando il distacco dai confini di cui sopra.

La costruzione è il solido emergente dal terreno dopo la sistemazione definitiva; gli sbancamenti e i riempimenti dovranno risultare esattamente dal progetto ed essere approvati con questo.

L'altezza da computare è quella corrispondente alla distanza tra il piano marciapiede calcolato nel suo punto più basso e la quota media dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG. 1979

Arch. Federico ESPOSITO

abitabile anch

L'altezza

qualsiasi zona

a sul terreno

L'altezza

potranno super

Inoltre i

ziale espressa

nelle tabelle

La distan

di m. 10, qual

tà adiacente.

Il volum

no dopo la si

camenti, dei

getto ed esse

Sono esc

te, i portici

(pilotis).

L'altezz

tra il piano

io di copertu

Zone di cui a

gressivo).

Valgono

DESTINA

In tutte


ziale sono an

- abitazioni

- negozi e bo

- studi prof

- magazzini



abitabile anche se parziale.

L'altezza massima della costruzione su qualsiasi fronte ed in qualsiasi zona è misurata nel punto della costruzione dove l'altezza sul terreno naturale e sugli sbancamenti eseguiti è maggiore.

L'altezza, le distanze e la volumetria, a lavori ultimati, non dovranno superare i massimi fissati dalle allegare tabelle di zona.

Inoltre in tali zone sono prescritti limiti di densità territoriale espressa in mc. di costruzione per mq. di terreno riportate alle tabelle di zona allegate.

La distanza minima dai confini è di m. 5. Questo minimo sarà m. 10, qualora esistano già costruzioni sul confine della propria adiacente.

Il volume ammissibile è quello del solido emergente dal terreno dopo la sistemazione definitiva e quindi tenuto conto degli sbancamenti, dei riempimenti che dovranno risultare esattamente dal progetto ed essere approvati con questo.

Sono esclusi dal computo del volume i loggiati e le scale aperte, i portici ed i piani terreni liberi con struttura a pilastri (pilotis).

L'altezza da computarsi è quella corrispondente alla distanza tra il piano marciapiede e la quota media dell'intradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile, anche se parziale.

one di cui all'art. 92 n. 2 (Zone 20 seguite dal loro numero progressivo).

Valgono le norme per le zone di cui all'art. 92 n. 1.

Art. 95

DESTINAZIONE D'USO IN ZONE DI ESPANSIONE

In tutte le zone di espansione residenziale, turistico-residenziale sono ammesse le seguenti destinazioni:

- abitazioni unifamiliari e collettive in genere;
- negozi e botteghe;
- studi professionali, commerciali ed uffici;
- magazzini e depositi, limitatamente all'interrato e al piano ter-



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



reno degli edifici;

- piccoli laboratori con lavorazioni assolutamente innocue e non moleste;
- luoghi di divertimento, cinematografi;
- grandi magazzini, alberghi, edifici per lo sport.

Sono escluse: tutte le altre destinazioni ed in particolare:

- le industrie in genere;
- le stalle, le concimaie, i capannoni destinati agli allevamenti;
- tutte le attività che a giudizio dell'Amministrazione comunale risultassero in contrasto con le destinazioni di zona.

Art. 96

ZONE D'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE

Zone di cui all'art. 92 n. 3 (zone D seguite dal loro rispettivo numero progressivo).

Sono condizioni di insediamento industriale:

- le disponibilità di acqua potabile e di quella per usi industriali, nella quantità confacente alle esigenze delle industrie;
- il sistema di allontanamento delle acque di lavorazione; lo scarico di dette acque non potrà essere effettuato mediante pozzi perdenti o direttamente nei corsi d'acqua esistenti o nei canali irrigui, se non previo trattamento depurativo delle acque stesse. Detto trattamento deve avvenire invece mediante impianto la cui esistenza deve essere assicurata contestualmente alla esecuzione delle opere relative alla costruzione del fabbricato.

Condizione questa di insediamento industriale ai sensi dello art. 10 - 5° c. L. 6 agosto 1967 n. 765;

- l'installazione di impianti di depurazione per lo scarico dei gas e dei fumi derivanti dall'attività svolta.

La distanza delle costruzioni industriali dalle zone residenziali non potrà mai essere inferiore a m. 100, e tra le due zone si dovrà formare una adatta zona costituita di filari di alberi di alto fusto.

Il limite di costruzione imposto è quello previsto dalle tabelle allegate.



Copia Conforme all'originale

Torino li. 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



DESTINAZIONI

Nelle zone D

la lettera D

- piccole in

- l'abitazio

direttore

Sono escluse

- abitazioni

- scuole, o

- impianti

strazione

Nelle zone

costruzioni

la trasform

IN COP

Le attività

vranno, nel tempo

gramma di Fabbrica

Tale trasfer

sicurezza pubblico

Le attività

di zona, salvo i

sistere ma non so

sentita soltanto

Si identifio

aprile 1968) le

ne insediativa.

li o industriali



Visato: p. Il Presidente della Giunta



Art. 97

DESTINAZIONI D'USO NELLE ZONE DI ESPANSIONE INDUSTRIALE

Nelle zone di espansione industriale individuate nel P.d.F. con la lettera D1 e D4 sono ammesse le seguenti destinazioni:

- piccole industrie non inquinanti;
- l'abitazione del custode, l'abitazione del titolare oppure del direttore e gli uffici direttamente annessi all'azienda;

Sono escluse le seguenti destinazioni:

- abitazioni in genere;
- scuole, ospedali, sanatori;
- impianti industriali nocivi e dannosi a giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Nelle zone D2 e D3 sono ammessi esclusivamente ampliamenti delle costruzioni e le infrastrutture esistenti per la lavorazione e la trasformazione del calcare.

Art. 98

TRASFERIMENTO DI ATTIVITÀ

IN CONTRASTO CON IL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE

Le attività in contrasto con il Programma di Fabbricazione dovranno, nel tempo, cedere il posto alle attività previste dal Programma di Fabbricazione.

Tale trasferimento può essere coatto per motivi di sanità e di sicurezza pubblica con ordinanza del Sindaco.

Le attività divenute incompatibili con la nuova destinazione di zona, salvo i casi del secondo comma, possono continuare a sussistere ma non sono ammessi ampliamenti o ristrutturazioni. E' consentita soltanto la ordinaria manutenzione.

Art. 99

ZONE AGRICOLE

Si identificano come zone agricole (zona E, citata dal D.M. 2 aprile 1968) le porzioni del territorio non destinato alla espansione insediativa. In esse non sono consentite lottizzazioni residenziali o industriali.



Copia Conforme all'originale
Torino li, 23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



S. SINDACO

Luigi...



La zona agricola è funzionalmente suddivisa in:

1. zona agricola designata in planimetria e nelle tabelle allegate con il simbolo E seguito dal numero progressivo;
2. zona agricola montana e collinare: designata in planimetria e nelle tabelle allegate con il simbolo EM.

Art. 100 e 101

ZONE AGRICOLE

Nelle zone destinate ad attività agricola E3, E4 sono ammesse esclusivamente opere destinate alla residenza rurale e le attrezzature e le infrastrutture quali stalle, salos, serre, magazzini, vasche per allevamenti ittici, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli in funzione della conduzione del fondo. E' ammessa inoltre l'edificazione relativa alle attrezzature della strada.

Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori nelle zone agricole è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto d'impegno dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio di attività agricola? L'atto è trascritto sui registri della proprietà immobiliare.

Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computabile, per ogni azienda agricola al lordo delle volumetrie esistenti già destinate a residenza.

Nel compute dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le infrastrutture di cui al primo comma.

E' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui.

Il trasferimento della cubatura deve risultare da apposito atto di vincolo, trascritto nei registri della proprietà immobiliare.

Non sono ammessi trasferimenti di cubatura tra aziende diverse.

La trasformazione d'uso di volumi esistenti non destinati alla residenza quali fienili, stalle, magazzini, ecc. devono sottostare alle stesse norme previste per le nuove costruzioni.

Nelle z
estrazive è
mente le eve
ed al traspo
la lavorazio
ammesse nel
di tipo D (

Visio: P. il Presidente della Giunta Regressa il
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



Copia Conforme all'originale

Torino li 23/10/1979
Dott. Arch. Federico ESPOSITO





IL SINDACO

Luca...

- 85 -



Nelle zone E1 ed E2 nelle quali insistono attività estrattive è ammessa l' ampliamento della cava ed esclusivamente le eventuali infrastrutture necessarie all'estrazione ed al trasporto del calcare. Non sono ammessi fabbricati per la lavorazione del materiale estratto. Tali lavorazioni sono ammesse nelle apposite zone individuate dal P.d.P. come zone di tipo D (D2 e D3).

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



Copia Conforme all'originale

Torino li

23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

[Signature]



Art. 101

DESTINAZIONI D'USO E CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONI NELLE
ZONE AGRICOLE MONTANE

Le zone di cui all'art. 99 n. 2 (zone EM) sono destinate alla attività agricola ed all'industria estrattiva.

Sono ammesse le ristrutturazioni dei fabbricati esistenti.

A giudizio dell'Amministrazione comunale vi possono però essere insediati impianti sportivi con i relativi servizi.

Per le modalità di costruzione valgono le norme contenute nell'art. 96.

La densità di fabbricazione è di mc. 0,03 per mq. di superficie anche computata su lotti distinti.

Non si calcolano nella cubatura i volumi tecnici (stalle, fienili, serre, silos, magazzini, ecc.).

L'altezza massima degli edifici è di due piani abitabili fuori terra più un metro.

Tale altezza è misurata a valle della costruzione sul terreno sistemato come da progetto.

In ogni caso le costruzioni a valle delle strade collinari o di montagna non possono superare, con il loro più alto elemento del tetto il piano della strada a monte, in modo da non impedire le linee di visuale che si godono dal piano stradale stesso.

Tali costruzioni non devono in nessun caso compromettere, sia come dislocazione, sia come volume, le eventuali attrezzature sportive, le visuali panoramiche, ecc.

Le attrezzature sportive coi relativi servizi non avranno vincoli di cubatura ma sono soggette ad un piano di lottizzazione che dovrà essere approvato dalla competente Autorità.

Art. 102

ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE (SP)

Destinazione d'uso e caratteristiche di costruzioni nelle zone per servizi

Le zone di P. di F. previste per servizi di interesse comune sono destinate esclusivamente a servizi pubblici o di interesse pubblico e precisamente:

1) Attrezzature gestite da privati

2) Chiese, omercati ed edifici lettera B art. 3

3) Attrezzature ché attrezzature

4) Aree verdi

5) Parcheggiabilità.

Nelle allegazioni di tali zone previsti dall'art

In ogni caso struzioni i limiti allegate tabelle.

Nelle zone di nessun genere.

Il presente bricazione, appra dall'art. 36 del cato ed integrat D.P.R. n. 8 del Piemonte, entrerà in vigore e da tale data sultassero in co



Copia Conforme all'originale

Torino li,

23 MAG. 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

Visto:

p. il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Arch. Federico ESPOSITO



1) Attrezzature per l'istruzione di ogni ordine e grado, anche estese da privati.

2) Chiese, oratori o impianti annessi, uffici postelegrafonici, mercati ed edifici commerciali ed altri servizi comuni di cui alla lettera B art. 3 del D.M. 2/4/68.

3) Attrezzature sanitarie ed assistenziali di ogni genere nonché attrezzature turistiche di carattere ricettivo.

4) Aree verdi e impianti sportivi e ricreativi.

5) Parcheggi aree di servizi ed altre attrezzature per la viabilità.

Nelle allegate tabelle è specificata dettagliatamente la superficie di tali zone da riservare ai pubblici servizi dei tipi A/C/D previsti dall'art. 3 del D.M. 2/4/68.


In ogni caso non potranno essere superati dalle eventuali costruzioni i limiti di H., di distanza e di rapporti previsti dalle allegate tabelle.

Nelle zone di rispetto non sono ammesse costruzioni stabili di nessun genere.

Art. 103

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento edilizio completo di programma di fabbricazione, approvato ai sensi del combinato dei disposti stabiliti dall'art. 36 della Legge Urbanistica del 17/8/1942 n. 1150, modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge 6/8/1967 n. 765 e dal D.P.R. n. 8 del 15/1/1972 con decreto del Presidente della Regione Piemonte, entrerà in vigore dopo il 15° giorno della sua pubblicazione e da tale data rimangono abrogate tutte le norme locali che risultassero in contrasto con esso.



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



I N D I C E

Capitolo I

Art. 1 - Campo di disciplina

Capitolo II

Art. 2 - Commissione Igienico Edilizia

Art. 3 - Costituzione e competenza della Commissione edilizia

Art. 4 - Integrazione della Commissione edilizia

Art. 5 - Funzionamento della Commissione edilizia -
Espressione del parere - Verbale delle adu-
nanze

Art. 6 - Esame preventivo degli uffici

Capitolo III

Art. 7 - Opere edilizie soggette ad autorizzazione

Art. 8 - Richiesta di licenza

Art. 9 - Modalità per la richiesta di licenza

Art. 10 - Elementi a corredo della richiesta di
Licenza

Art. 11 - Esame dei progetti - Comunicazione dello
esito

Art. 12 - Effetti della licenza - Provvedimenti per
opere arbitrarie

Art. 13 - Validità della licenza - Proroghe - Publica-
zione

Capitolo IV

Art. 14 - Steccati

Art. 15 - Strutture provvisorie

Art. 16 - Divieto di uso di spazi ed acque pubbliche

Art. 17 - Obbligo di ripristino del suolo pubblico

Art. 18 - Interruzione dei lavori ed obblighi relati-
vi

Art. 19 - Cautele da seguire nelle opere di costruzio-
ne e demolizione

p. 1

Capitolo V

Art. 22 - Inizio e u

Art. 23 - Permessi d

Art. 24 - Vincoli pa

Capitolo VI

Art. 25 - Aspetto es

Art. 26 - Protezione

Art. 27 - Stabilità

Art. 28 - Obbligo di

Capitolo VII

Art. 29 - Sostegni

Numeri ci

Capitolo VIII

Art. 30 - Sistemazi

Art. 31 - Aree a pa

Art. 32 - Strade pr

Capitolo IX

Art. 33 - Filo di c

Art. 34 - Quota me

Art. 35 - Aggetti c

Art. 36 - Vetrine,

Art. 37 - Marciapie

Art. 38 - Recinzion

Art. 39 - Bassi fak

Capitolo X

Art. 40 - Zone sog

Art. 41 - Concentr

Art. 42 - Convenzi

Art. 43 - Elaborat

Art. 44 - Lottizza

Art. 45 - Autorizz



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO



- II -

Art. 20 - Provvedimenti per edifici pericolanti p. 16

Art. 21 - Occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico 16

Capitolo V

Art. 22 - Inizio e ultimazione dei lavori 18

Art. 23 - Permessi di abitazione o di occupazione 19

Art. 24 - Vincoli particolari 20

Capitolo VI

Art. 25 - Aspetto esterno delle costruzioni 22

Art. 26 - Protezione delle alberature 23

Art. 27 - Stabilità delle costruzioni 23

Art. 28 - Obbligo di manutenzione degli edifici 24

Capitolo VII

Art. 29 - Sostegni per illuminazione pubblica -

Numeri civici - Indicazioni stradali 25

Capitolo VIII

Art. 30 - Sistemazione del terreno intorno agli edifici 26

Art. 31 - Aree a parcheggio e a verde 26

Art. 32 - Strade private 26

Capitolo IX

Art. 33 - Filo di costruzione e di fabbricazione 28

Art. 34 - Quota media 28

Art. 35 - Aggetti e sporgenze fisse e mobili dei fabbricati 28

Art. 36 - Vetrine, insegne e scritte pubblicitarie 29

Art. 37 - Marciapiedi 31

Art. 38 - Recinzioni 31

Art. 39 - Bassi fabbricati 32

Capitolo X

Art. 40 - Zone soggette a lottizzazioni 33

Art. 41 - Concentrazione dei servizi 33

Art. 42 - Convenzione 34

Art. 43 - Elaborati 35

Art. 44 - Lottizzazioni d'ufficio 37

Art. 45 - Autorizzazione a costruire 37



Copia Conforme all'originale
Torino li 23 MAG 1979
ESPOSITO



Capitolo XI

- Art. 46 - Vigilanza sulle costruzioni
- Art. 47 - Sospensione dei lavori - Ordinanza di demolizione
- Art. 48 - Opere di competenza dello Stato
- Art. 49 - Sanzioni previste per l'inizio dei lavori senza autorizzazione
- Art. 50 - Sanzioni amministrative
- Art. 51 - Decadenza delle agevolazioni fiscali

Capitolo XII

- Art. 52 - Norme transitorie

Capitolo XIII

- Art. 53 - Tipi di fabbricazione
- Art. 54 - Locali di abitazione permanente e locali non abitabili
- Art. 55 - Dimensione dei locali - Soppalchi
- Art. 56 - Aerazione ed illuminazione
- Art. 57 - Coibenza termica e fonica
- Art. 58 - Difesa dei locali abitabili dall'umidità
- Art. 59 - Qualità delle fondazioni e della muratura entro terra
- Art. 60 - Cortili
- Art. 61 - Disposizioni per i cortili esistenti e per le costruzioni nei cortili
- Art. 62 - Chiostrine
- Art. 63 - Scale e ascensori
- Art. 64 - Servizi e accessori
- Art. 65 - Impianti di riscaldamento
- Art. 66 - Locale di raccolta delle spazzature
- Art. 67 - Scarichi delle acque bianche e nere
- Art. 68 - Opere per lo smaltimento delle acque luride
- Art. 69 - Pozzi neri
- Art. 70 - Locali di abitabilità non permanente
- Art. 71 - Grandi locali
- Art. 72 - Edifici per l'ospitalità collettiva
- Art. 73 - Stabilimenti sportivi - Piscine
- Art. 74 - Alberghi diurni e simili
- Art. 75 - Locali di pubblico trattenimento in genere

- Art. 76 - Autorimesse
- Art. 77 - Stabilimenti laboratori
- Art. 78 - Edifici ru
- Art. 79 - Costruzion
- Art. 80 - Edifici pe antincendi
- Art. 81 - Strutture sottotett
- Art. 82 - Canne fuma
- Art. 83 - Edifici e
- Art. 84 - Locali ris
- Art. 85 - Conduttur

Capitolo XIV


- Art. 86 - Programma
- Art. 87 - Suddivisi


Capitolo XV

- Art. 88 - Agglomer
- Art. 89 - Limite di bani esis
- Art. 90 - Destinaz stenti o
- Art. 91 - Limiti a
- Art. 92 - Direttri
- Art. 93 - Condizio sione
- Art. 94 - Limiti d
- Art. 95 - Destinaz
- Art. 96 - Zone di
- Art. 97 - Destinaz striale
- Art. 98 - Trasferi gramma d
- Art. 99 - Zone agr
- Art. 100 - Destina zioni r
- Art. 101 - Destina zioni r
- Art. 102 - Zone p
- Art. 103 - Entrate

Copia Conforme all'originale
Torino li 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO





Art. 76 - Autorimesse	60
Art. 77 - Stabilimenti industriali, grandi depositi, laboratori in genere	61
Art. 78 - Edifici rurali	61
Art. 79 - Costruzioni provvisorie	66
Art. 80 - Edifici per i quali vi è obbligo di impianti antincendio	66
Art. 81 - Strutture portanti scale e ascensori - Tetti - sottotetti - Muri tagliafuoco	67
Art. 82 - Canne fumarie e camini industriali	68
Art. 83 - Edifici e locali con destinazioni speciali	69
Art. 84 - Locali riscaldati con liquidi e gas infiammabili	70
Art. 85 - Conduitture elettriche	71

Capitolo XIV

Art. 86 - Programma di Fabbricazione - Norme e tabelle	73
Art. 87 - Suddivisione del territorio in zone	73

Capitolo XV

Art. 88 - Agglomerati urbani esistenti o parzialmente edificati	74
Art. 89 - Limite di densità edilizia negli agglomerati urbani esistenti o parzialmente edificati	74
Art. 90 - Destinazioni d'uso per agglomerati urbani esistenti o parzialmente edificati	76
Art. 91 - Limiti all'incremento insediativo	77
Art. 92 - Direttrici di espansione	77
Art. 93 - Condizioni per l'edificabilità nelle zone di espansione	78
Art. 94 - Limiti di densità edilizia nelle zone di espansione	78
Art. 95 - Destinazioni d'uso in zone di espansione	81
Art. 96 - Zone di insediamento industriale	82
Art. 97 - Destinazioni d'uso nelle zone di espansione industriale	83
Art. 98 - Trasferimento di attività in contrasto con il Programma di Fabbricazione	83
Art. 99 - Zone agricole	
Art. 100 - Destinazioni d'uso e caratteristiche di costruzioni nelle zone agricole	84
Art. 101 - Destinazioni d'uso e caratteristiche di costruzioni nelle zone agricole montane	86
Art. 102 - Zone per servizi d'interesse generale	86
Art. 103 - Entrata in vigore del regolamento	87



Copia Conforme all'originale

Torino li, 23 MAG 1979

Dott. Arch. Federico ESPOSITO

[Handwritten signature]